

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

CCLXXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDI

DEL PRESIDENTE GRONCHI

E DEI VICEPRESIDENTI TARGETTI E MARTINO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi :		BETTIOL GIUSEPPE	10779
PRESIDENTE	10774	CAVALLARI	10781
Disegni di legge (Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa):		TOGLIATTI	10785
PRESIDENTE	10774	PIGNATELLI	10785
Disegno di legge (Trasmissione dal Senato):		SALVATORE, <i>Relatore per la maggioranza</i>	10785
PRESIDENTE	10774	TAMBRONI, <i>Relatore di minoranza</i> . .	10789
Proposte di legge di iniziativa parla- mentare (Annunzio):		CORSANEGO, <i>Presidente della Giunta delle elezioni</i>	10791
PRESIDENTE	10774	NASI	10791
Votazione segreta dei disegni di legge:		ROCCHETTI	10791
Norme di attuazione dell'Accordo italo- egiziano 10 settembre 1946, appro- vato con legge del 16 maggio 1947, n. 512 (562)	10774	BELLAVISTA	10792
Bilancio preventivo dell'Azienda mono- polio banane per l'esercizio finanzia- rio 1947-48 (450)	10774	TARGETTI	10792
Bilancio preventivo dell'Azienda mono- polio banane per l'esercizio finanzia- riario 1948-49 (451)	10774	LEONE	10792
PRESIDENTE	10774, 10779, 10795	Votazione segreta:	
Verifica di poteri (Discussione):		PRESIDENTE	10794
Elezione contestata per la circoscrizione di Catanzaro (XXVII) (Salvatore Foderaro) (Documento VII, n. 7) . .	10775	Disegno di legge (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa):	
PRESIDENTE	10775, 10785, 10791, 10792, 10793	PRESIDENTE	10797
CLERICI	10775	Disegno di legge (Seguito della discussione):	
		Disposizioni per le locazioni e subloca- zioni di immobili urbani e per l'in- cremento delle costruzioni edili- zie (105)	10797
		PRESIDENTE	10797, 10799, 10800, 10802, 10803, 10804, 10805
		ROCCHETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	10797, 10802
		GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	10799, 10800, 10802, 10805
		FUMAGALLI	10799, 10800, 10812
		MONTERISI	10799, 10813
		PERTUSIO	10799
		SCHIRATTI	10799
		FERRARESE	10799, 10811

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

	PAG.
ADONNINO	10799, 10810, 10812, 10814
RESCIGNO	10799, 10812
PAOLUCCI	10800, 10803
CAPALOZZA, <i>Relatore di minoranza</i>	10800, 10802, 10803, 10804, 10805, 10812
TONENGO	10804
QUARELLO	10806
CIMENTI	10813
MANNIRONI	10814
GORINI	10815
Interrogazioni (Annunzio):	
PRESIDENTE	10815

La seduta comincia alle 17.

SULLO, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana.
(*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati De Caro Gerardo e Farinet.
(*Sono concessi*).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Informo che nelle rispettive riunioni di stamane, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla VIII Commissione permanente:

« Utilizzazione da parte del Ministero dei trasporti nell'esercizio 1948-49 della somma di lire 20 miliardi da prelevare dal fondo speciale previsto dall'Accordo italo-americano, approvato con la legge 4 agosto 1948, n. 1108 » (710);

dalla IX Commissione permanente:

« Concessione di un sussidio statale al Segretariato nazionale della montagna » (644);

dalla XI Commissione permanente:

« Adeguamento della misura delle tasse previste dal testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione » (538);

« Utilizzazione dei fondi E.R.P. in attività interessanti la lotta antimalarica in Sardegna » (679);

« Norme sulla durata dei contratti individuali di lavoro dei salariati fissi dell'agricoltura e sulle relative controversie » (700).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge, approvato da quella IX Commissione permanente:

« Fissazione di un termine per la presentazione della documentazione per il conseguimento di quote di integrazione alla esportazione di prodotti serici nel periodo 1937-42 » (714).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede normale o legislativa.

Annunzio di proposte di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati ROSSI MARIA MADDALENA, CUCCHI e CAVALLOTTI:

« Analgesia nei parti » (715).

dal deputato CERAVOLO:

« Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro a favore dei sovrastanti di aziende agricole e forestali » (716).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Norme di attuazione dell'Accordo Italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge 16 maggio 1947, n. 512. (562).

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948. (459).

Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949. (451).

Indico la votazione.
(*Segue la votazione*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Le urne rimarranno aperte, proseguendosi frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Elezione contestata per la circoscrizione di Catanzaro (XXVII) (Salvatore Foderaro) (Doc. VII, n. 7).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata per la circoscrizione di Catanzaro (XXVII) (Salvatore Foderaro).

La maggioranza della Giunta delle elezioni propone l'annullamento della elezione.

CLERICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLERICI. Onorevoli colleghi, parlo a favore della convalida dell'onorevole Foderaro. Forse per quei pochi che mi conoscono ciò potrà provocare qualche sorpresa, perché sanno che io non ho mai avuto compiacenza alcuna, in vita mia, verso il fascismo. Non credo di fare molti accenni sulla mia passata attività; dirò soltanto che non ero iscritto neanche all'albo degli avvocati, perché occorreva la tessera. Perché allora intervengo per l'onorevole Foderaro?

Alcuni amici del mio gruppo mi hanno prospettato la situazione e mi hanno dato i documenti da studiare. Mi sono convinto che egli abbia ragione.

La relazione di maggioranza, che è avversa all'onorevole Foderaro, dice cose estremamente severe nei suoi confronti, e a me dispiace contraddire un amico, che stimo moltissimo, cioè il relatore per la maggioranza, perché egli è stato uno dei più noti antifascisti, e mi pare che egli pecchi alquanto verso qualcuno che per il fascismo ha avuto delle compiacenze.

Secondo la relazione di maggioranza, tre sarebbero i motivi di ineleggibilità dell'onorevole Foderaro. Il primo motivo è quello di essere il Foderaro autore di un libro di propaganda fascista. Dice l'articolo 93 della legge elettorale che non sono eleggibili per cinque anni i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste. Ora, si addebita all'onorevole Foderaro di essere stato redattore capo e condirettore di una rivista che si chiamava *Il diritto fascista*. Per la verità, egli è stato condirettore per un solo numero, ed è stato redattore capo solo per quattro numeri di questa rivista. Però, osserva il professor Jemolo — e non c'è bisogno che presenti alla Camera il professor Jemolo, che, a parte il suo valore scientifico, è sempre stato un notevole antifascista, e che pur

essendo cattolico *grosso modo* tuttavia è stato ed è decisamente contrario alla parte alla quale appartengo, sicché non cito il professor Jemolo come uno che abbia il mio stesso avviso — osserva, dicevo, il professor Jemolo che a parte la questione di fatto, che risulta documentata negli atti della Giunta delle elezioni, e cioè che il Foderaro venne indicato nel numero della rivista come condirettore a sua insaputa...

LIZZADRI. Questo non ci interessa. È un affare vostro!

CLERICI. Credo che sia affare della Camera, onorevole collega, e mi rivolgo a tutti i settori, perché capisco di aver bisogno di tutti i deputati ai quali rivolgo la mia stima.

Dunque, dicevo, a parte che risulta documentato nel fascicolo davanti alla Giunta delle elezioni che il professor Foderaro fu indicato come condirettore a sua insaputa, per un numero solo, giustamente osserva il professor Jemolo che la legge, all'articolo che vi ho letto, parla di « giornali » e di « riviste politiche », cosicché l'aggettivo qualificativo « politiche » viene a limitare le riviste.

Giustamente osserva il professor Jemolo che una rivista di diritto, come indubbiamente era questa, perché era una rivista scritta tutta da giuristi, parecchi dei quali siedono in questa Camera o siedono in Senato sui banchi di qualsiasi settore, che una rivista di questo genere non si può, per il solo fatto che aveva l'attributo di fascista, qualificare come rivista di carattere politico. Esattamente osserva Jemolo che in regime fascista tutto, purtroppo, si chiamava fascista.

Io ricordo, quand'ero bambino, un'osservazione che faceva un vecchio repubblicano, quando essere repubblicani era una eccezione: che in Italia tutto era regio, dalle scuole al catasto, dalle rivendite di sali e tabacchi alle esattorie, tutto era regio, meno il debito che anche allora era pubblico. Così sotto il fascismo tutto era fascista, qualsiasi istituto, qualsiasi organizzazione, cosicché non basta l'aggettivo di fascista per dire che una rivista fosse politica.

È bensì vero che in quella rivista vi sono stati articoli, nei quali si sono dette parole che allora ci sdegnavano e che oggi ci fanno più che altro ridere. È vero che ci sono atti di servilismo. Ma in quale rivista, ahimè, in quale giornale anche tecnico durante il fascismo non sono stati fatti da parecchi atti del più basso servilismo?

Mi pare che in una delle memorie del professor Foderaro si riportano frasi tratte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

da specchiatissimi antifascisti (basterebbe citare Salvatorelli) i quali usavano frasi che certamente sarebbe stato meglio che non avessero scritte. Ed allora io ritengo che non si possa, solo perché una rivista di diritto sia intitolata « fascista » con un qualificativo che era comune, sol perché questa rivista, che era di carattere strettamente giuridico, ha ospitato qualche volta delle frasi anche ridicolmente elogiative del fascismo, ritengo che non si possa dire che quella rivista era una rivista politica.

La tassativa indicazione della legge parla di riviste politiche e di giornali in genere, quindi mi pare che non si possa fare addebito al Foderaro per questo.

La relazione si ferma molto su un altro addebito, che apparentemente può essere grave e che a me pare veramente assurdo.

Il numero 15 dell'articolo già citato della legge elettorale commina la stessa nullità dell'elezione per gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista. Ora, naturalmente, occorrono i due estremi: che siano testi e libri scolastici, non v'è dubbio di interpretazione, per cui l'aggettivo « scolastico » non si riferisce soltanto ai testi ma anche ai libri: libri e testi scolastici che avevano anche lo scopo di essere di propaganda fascista. Ora, il professor Foderaro, che ha esibito alla Giunta una ventina di libri, scritti nei suoi verdi anni, è incriminato per una sola di queste opere. Ho voluto scorrere questo volume. È intitolato: « La milizia volontaria nel diritto pubblico italiano »; è un libro — lo dico subito — nel quale ricorre qualche frase di quelle che allora leggevo con isdegno e che oggi invece mi fanno semplicemente ridere.

Io ho voluto leggere il volume citato; se gli onorevoli colleghi vorranno pure scorrere questo libro, vedranno che in esso sono citati, sì, degli uomini politici, ma degli uomini che politici sono diventati oggi e che allora erano semplicemente degli studiosi, quali Ambrosini, Arancio Ruiz, il grande Orlando.

Due soli uomini politici del regime sono citati: Mussolini, i cui discorsi sono citati fra virgolette agli effetti dell'interpretazione giuridica degli articoli della legge costitutiva della milizia fascista, senza alcun commento elogiativo, ed il professor Rocco, di cui si citano le opere senza tuttavia consentirvi, ma anzi mi pare, polemizzando con lui su un punto.

Questo libro quindi, in cui non si citano uomini politici al di fuori di Mussolini, dove non si citano generali — e avrebbe anche

potuto farlo, trattandosi di milizia — ma dove ci sono anzi inserzioni che non erano considerate allora strettamente ortodosse, come quella cioè che la milizia non fosse un corpo politico dipendente direttamente da Mussolini, ma che fosse invece un corpo militare come tutti gli altri dipendente dal re, è un libro in cui si contemplan tutti i casi agli effetti amministrativi, come per ciò che attiene al trattamento di pensioni, dove sono considerati tutti gli aspetti giuridici degli appartenenti a quel corpo, sia come soggetti attivi che come soggetti passivi; un libro dove si fanno citazioni continue di sentenze del Consiglio di Stato, un libro quindi strettamente giuridico e che pertanto non si può assolutamente definire opera scolastica.

Quando infatti si dice: opera scolastica, si vuol intendere un libro destinato agli studenti, dal sillabario ad un corso di dispense universitarie, che pure costituiscono un testo scolastico. Quella invece era una monografia che non poteva fare appello se non ad un numero ristrettissimo di studiosi — ecco qui il libro: 1350 copie appena — opera quindi strettamente destinata ai giuristi.

La legge dice: libri scolastici, perché aveva riguardo a quella corruzione che purtroppo, dall'asilo infantile sino all'università, veniva praticata sugli allievi di qualsiasi età in periodo fascista.

Mi permetto di ricordare un caso analogo: quello del senatore Massimo Bontempelli. Vi dico subito che è lungi da me qualunque spirito polemico in questo momento, perché mi ricordo di parlare alla Camera, e sarebbe somma sconvenienza se in una materia in cui ciascun ramo del Parlamento è sovrano — poiché la Costituzione riserva esclusivamente a ciascun ramo del Parlamento la competenza di decidere o meno sul diritto di appartenenza dei propri membri — dicessi qualcosa che significasse un giudizio su materia riservata al giudizio del Senato.

Io dico perché la Giunta delle elezioni del Senato ha votato all'unanimità come estrema sinistra e con notevoli voti dei democristiani, i quali si sono divisi come in questo caso, e perché il Senato in un'azione di questo genere ha esaminato un'opera che era indubbiamente scolastica. Non vi è dubbio di ciò, perché leggendo la relazione si vede che si tratta di un'opera con letture per scuole medie inferiori, con 28 composizioni fotografiche e si ricorda che era stato nominato, Massimo Bontempelli, accademico d'Italia. Che fosse un'opera scolastica non v'è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

dubbio perché era diffusa a decine di migliaia di copie nelle quali vi erano riportati articoli con lodi non soltanto verso « Benito », ma anche in favore di « Vittorio Mussolini » quale « un letterato maggiore dei nostri giorni » ed inoltre vi erano lodi verso Marpicati, Italo Balbo, Nino d'Arma, Mario Appelius, Alessandro Pavolini, Giuseppe Bottai, i quali erano indicati come insegnanti delle scuole medie e come modello di letteratura.

Ora, per quanto riguarda il libro « La milizia volontaria nel diritto pubblico italiano », che vi sia qualche parola che effettivamente non esito a dire apologetica, secondo il costume di basso impero che vigeva allora, non contesto; si deve notare che Massimo Bontempelli ha scritto qualcosa di più, poiché scriveva: « Credo nel fascismo, credo in Roma, credo nell'Italia, credo nelle passioni, credo nella guerra, credo in Mussolini dio senza profeta ». Eppure, questo libro del Bontempelli destinato alle scuole medie non è stato giudicato — da quella maggioranza che ho detto — come tale da portare alla sua incriminazione e alla decadenza.

Il libro del Foderaro « La milizia volontaria nel diritto pubblico italiano » non è altro che una tesi di laurea sviluppata successivamente attraverso riviste ed è diventata un volume. Non dobbiamo dimenticare che il Foderaro aveva 13 anni al tempo della marcia su Roma e quando ha scritto il libro poteva avere 23 o 24 anni.

Nel libro del Foderaro certamente non vi sono gli estremi di quella propaganda che sono stati riscontrati per quello del Bontempelli nell'altro ramo del Parlamento, il quale ha considerato il libro di quel senatore non incriminabile. Però, mentre là si trattava di un'antologia destinata alle scuole medie, qui si tratta di un'opera che non è affatto scolastica, e basterebbe questo per non cadere nell'estremo stesso.

Infine la terza imputazione fatta al Foderaro è quella di essere stato gerarca fascista e, come dice il collega ed amico relatore per la maggioranza, di essere stato qualificato in una copia del *Popolo d'Italia* (perché questa è l'unica fonte) come appartenente alla direzione nazionale del partito fascista e, si osserva, questa qualifica è tale che basterebbe da sola, escludendo le altre.

Su tale questione vale una serie di documenti che provengono nientemeno che da due capi di gabinetto di due guardasigilli, ed ai quali non abbiamo eccezione da fare, e cioè del ministro Tupini nel giugno 1945 (sottolineo la data) e poi il capo di gabinetto Spal-

lanzani del guardasigilli Togliatti del 27 luglio 1945.

Questi due documenti autentici e ufficiali provenienti da due capi di gabinetto di due guardasigilli così autorevoli come furono gli onorevoli Tupini e Togliatti, risalgono l'uno al giugno e l'altro al luglio 1945, allorché le compiacenze verso gli ex fascisti non erano certamente quelle di oggi. Orbene, in che cosa risulta che il Foderaro è stato reo di aver partecipato alla corte di disciplina del partito fascista? Il Foderaro era giudice aggiunto del tribunale di Roma. E per quanto rilevasi dagli atti, fu incaricato presso il partito fascista di trattare le questioni attinenti all'amministrazione giudiziaria. È noto come sorgessero di continuo contrasti e contestazioni tra il federale e il prefetto da una parte e il giudice dall'altra. Orbene queste questioni, in un regime di quel genere, venivano portate a questa specie di corte di disciplina (non so come esattamente si chiamasse perché io non mi sono mai occupato di queste cose) e in quelle corti vi era un giudice che portava la voce della pubblica amministrazione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

CLERICI. Questo è pacifico, tanto è vero che, come risulta da un certificato del capo del personale del Ministero di grazia e giustizia, il Foderaro, essendo sostituto procuratore del re, aveva rinvio a giudizio e sostenuto l'accusa contro il segretario politico locale e altri squadristi imputati di reati politici. Ora, quando noi sappiamo quale compiacenza purtroppo alcuni magistrati, anche di altissimo rango, mettevano allora in questi processi, noi possiamo dire che quest'uomo, che non aveva nemmeno 30 anni, sfidava, pure facendo il suo dovere, le ire dei Don Rodrigo locali che, anche se non avevano conti zii, potevano poi trovare ascolto a Roma. Risulta comunque che il Foderaro non era quello strumento di cui si parla nella relazione di maggioranza, e che egli sia stato autore di persecuzioni contro diritti e contro famiglie.

D'altra parte, la qualifica, che risulterebbe da un ritaglio di una cronaca, e che non è controllata né confermata, anzi smentita dai documenti del Ministero di grazia e giustizia, non rientra nei casi che sono tassativamente indicati dalla legge come motivi di esclusione.

Ma, onorevoli colleghi, fosse anche vero che Foderaro fosse incorso in talune o in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

tutte queste indegnità, l'onorevole Foderaro si è difeso ricorrendo ad una disposizione di legge, basata su un fatto che mi sembra assolutamente imponente. Egli ha detto: io sono stato partigiano, io ho combattuto come partigiano, io ho avuto una decorazione al valore per avere combattuto come partigiano. Ora, la documentazione che il Foderaro ha esibito è (a parte un certificato dell'autorità italiana ed americana in quel momento in Roma del 5 giugno 1944) un certificato dell'alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, dell'alto commissariato per l'epurazione. E appunto dall'alto commissariato per l'epurazione, in base a questi documenti, il Foderaro fu assolto subito, essendo stato dichiarato non punibile per avere dimostrato la sua attività di partigiano. E si noti che questo avvenne nel gennaio del 1946. E l'ordinanza di archiviazione riscontra nel Foderaro un'« apprezzabile comportamento patriottico tenuto sotto le armi dopo il settembre 1943, per cui ebbe a distinguersi nella lotta contro il tedesco invasore ».

E il Ministero della difesa-esercito, ufficio ricompense, comunica al Foderaro (è un altro documento che ricordo agli onorevoli colleghi), in data 6 gennaio 1949, che, con decreto in corso di perfezionamento (perfezionamento puramente formale), gli è concessa la croce di guerra con la seguente motivazione: « Fervente patriota appartenente a bande armate operanti nel fronte della resistenza, si distingueva per attività, coraggio ed alto rendimento. Incurante dei rischi cui si esponeva, portava a termine brillantemente tutte le missioni operative e di sabotaggio affidategli, trasfondendo ai generosi compagni di lotta la sua fede e il suo entusiasmo. Durante i mesi dell'accanita lotta contro l'oppressore faceva riflettere in ogni circostanza il suo elevato spirito combattivo e la sua assoluta dedizione alla patria: « settembre 1943-giugno 1944 ».

Cioè, il Foderaro è stato partigiano. E la comunicazione ufficiale continua: « ad avvenuta pubblicazione delle ricompense le sarà fatto pervenire il relativo brevetto ».

Cioè, il professore Foderaro, secondo tale documento irrefutabile, è stato partigiano. Cosicché, tutte le argomentazioni che si leggono nella relazione di maggioranza — che cioè questa decorazione, data dal generale Roberto Bencivenga con un « blocco di ricompense », (il generale Bencivenga fu uno dei capi della resistenza a Roma) non avesse di per sé valore, e in merito si produce una

lettera del Ministero — sono superate dal fatto che successivamente il Ministero ha ratificato la stessa decorazione che non era proposta, ma concessa. E risulta, infine, che la qualifica di partigiano era stata data al professore Foderaro il 27 dicembre 1948. Vi è anche il verbale. Vi è alla Camera l'onorevole Mattei che fu uno di coloro che facevano parte di quella Commissione. Risulta che su otto che facevano parte della Commissione di ex partigiani, sei hanno espresso parere favorevole alla concessione della qualifica e due si sono semplicemente astenuti. Quindi è pacifico che egli ha comunque esercitato la funzione di partigiano, ha combattuto come partigiano, ha avuto perfino una decorazione. E non vi sembra meglio una decorazione di qualsiasi altra convalida anche del Ministero? Di conseguenza, anche nella ipotesi che fosse colpevole per i tre addebiti che la relazione di maggioranza gli pone, questa decorazione e la notevole attività partigiana, in genere, lo discriminano da ogni addebito.

Com'è noto, la Giunta delle elezioni ad un certo momento ha nominato un Comitato di inchiesta per accertare questi fatti. Il Comitato di inchiesta è formato da tre persone, i cui nomi sono assolutamente al di sopra del nostro dubbio; essi sono: l'onorevole avvocato Corsanego, il quale più di una volta, ed anche recentemente, ha dato prova di disinteresse, di uno spirito di indipendenza che ripete dalla maggioranza del suo gruppo e dal partito e di una rigidità giuridica che ha trovato ammiratori su tutti i banchi, specie su quelli dell'opposizione; dall'onorevole Sansone, deputato dell'opposizione, il quale ha confermato la relazione di minoranza; e dall'onorevole Scalfaro, anche egli superiore ed insospettabile. Ebbene, questi tre deputati, due avvocati ed uno magistrato che hanno fatto la inchiesta, dopo che la Giunta delle elezioni emise l'ordinanza che si doveva ricercare se vi fossero gli estremi di una sua attività partigiana — e se partigiano era, doveva essere assolto — (altri colleghi diranno le ragioni giuridiche di questa posizione dell'ordinanza) questo comitato unanimamente, anche col consenso dell'onorevole Sansone, ebbe a proporre alla Giunta delle elezioni la convalida del Foderaro, considerando la causa discriminante per lui.

La Giunta delle elezioni non fu di questo parere; l'onorevole Corsanego — risulta dagli atti — rifiutò di fare la relazione di maggioranza pregando di affidarla ad altri colleghi. Quindi, oggettivamente, considerando anche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

la giovane età del Foderaro, e, diciamolo pure, per giustizia, perché se su questo punto vi possono essere molti a lanciare la prima pietra, ve ne sono però anche molti che, questa pietra non potrebbero lanciare e che certamente incorrerebbero, per le passate attività, in estremi simili a quelli addebitati al Foderaro, credo che, per quello spirito di giustizia che prevale in tutti i settori della Camera, e voci autorevoli si sono levate al riguardo, molto si debba perdonare ai giovani, i quali sono cresciuti in un'epoca di cui la responsabilità tocca agli anziani. Io mi considero, pur essendo stato un antifascista, un responsabile di non avere impedito l'avvenire. Io dico che a questi giovani si può, anzi si deve molto perdonare.

Per questi motivi ritengo che sia da convalidare l'elezione del professore Foderaro.

**Chiusura della votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretati a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti)

Si riprende la discussione sulla elezione contestata per la circoscrizione di Catanzaro (XXVIII) (Salvatore Foderaro). (Doc. VII, n. 7).

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Dicono i saggi dell'oriente che i proverbi condensano l'esperienza e la saggezza dei popoli; e spesso anche le nostre leggi sono basate su massime di esperienza. Una di queste massime di esperienza, che poi si esprime in un proverbio, è quella ben conosciuta, per cui il lupo perde il pelo ma non il vizio...

Dobbiamo noi, in relazione al problema della contestazione dell'elezione dell'onorevole Foderaro, vedere se realmente questi è stato un lupo fascista che possa rientrare nella gabbia dell'articolo 93 della legge elettorale dove sono elencate tutte quelle bestie più o meno grosse che oggi non hanno diritto di essere mandate dagli elettori al Parlamento italiano. Ma quel che conta, anzitutto, onorevoli colleghi, prima di esaminare dettagliatamente il problema, è fissare la personalità, la mentalità dello studioso, della persona di cui noi oggi giudichiamo il passato, per

vedere se sia o no degna di far parte di questa assemblea di uomini liberi e responsabili.

L'onorevole Foderaro è stato un giurista, il quale ha lavorato durante i tristi venti anni come hanno lavorato numerosissimi giuristi, ancora oggi in auge dentro o fuori di questa Assemblea. Ma con quale mentalità ha lavorato il Foderaro come giurista durante i tristi anni del ventennio? Si dice: è stato un giurista fascista. No! Il Foderaro non è stato un giurista fascista. Perché se vi è una caratteristica, onorevoli colleghi, che distingue il giurista totalitario, il giurista fascista, è proprio quella di volere a tutti i costi identificare la volontà del dittatore con la volontà del legislatore, con la volontà dell'ordinamento giuridico.

Il Foderaro, in un suo articolo pubblicato nel 1942, sostiene la tesi, contro il parere della Corte di cassazione (si badi bene: contro la Corte di cassazione) che la volontà, diciamo così, dell'ex duce non può essere considerata come interpretazione autentica di una norma giuridica. Badate bene: noi eravamo in pieno periodo nazi-fascista, quando sull'Europa echeggiavano le famose teorie del *Führerprinzip*, per cui il Führer doveva essere considerato come la pietra angolare del sistema giuridico, e doveva quindi essere considerata veramente come decisiva la sua volontà nell'interpretazione autentica delle norme di legge. Ora, il Foderaro, nel 1942, in pieno regime europeo nazi-fascista, sostiene una tesi diametralmente opposta. La sostiene nel suo scritto « In tema di agenti di brevetti », pubblicato nel *Foro Italiano* nel 1942, contro il parere della Corte suprema, allora prona e schiava ai voleri del duce.

Scriveva il Foderaro: « Difatti, dall'antico insegnamento, mai venuto meno, *eius est legem interpretare, cuius est condere* discende, in genere, che può dichiarare il significato di una norma, giungendo anche a modificarla o sostituirla attraverso le debite forme, soltanto chi ha il potere di emanarla ».

E Foderaro nega al duce il potere di emanare la norma. Questo è segno della sua impostazione mentale e della sua coscienza di giurista; è segno che Foderaro, in pieno regime nazifascista, mentre trionfavano le concezioni giuridiche nazifasciste, seguiva un dettame giuridico decisamente democratico: cioè, che la volontà del capo del governo, non può comunque identificarsi con la volontà del legislatore; che una cosa è legiferare, altra cosa è interpretare ed applicare la legge; che una cosa è essere membro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

del potere esecutivo ed altra cosa è essere membro del potere legislativo o del potere giudiziario; dettame giuridico basato sul principio della divisione dei poteri; divisione dei poteri che è canone, dogma fondamentale d'ogni ordinamento democratico. Questo ha il suo significato, il suo peso; questo deve essere tenuto presente, per caratterizzare la formazione della mentalità e la preparazione del Foderaro.

. Si dice: il Foderaro ha pubblicato dei libri scolastici di propaganda fascista.

L'articolo 93, n. 15, della legge elettorale intende fare riferimento, onorevoli colleghi, a quelle opere scolastiche, le quali hanno avvelenato la mente e la coscienza dei giovinetti nelle scuole elementari e nelle scuole medie e hanno creato quel deleterio clima morale, politico e sociale, nel quale purtroppo una generazione si è in parte rovinata. Quindi, è nell'intento del legislatore colpire coloro i quali hanno creato libri di scuola elementare o di scuola secondaria o hanno pubblicato antologie o corsi pseudo universitari di esaltazione della dottrina fascista, della mistica fascista, ma non coloro i quali hanno studiato con metodo rigorosamente giuridico, ripeto, con metodo rigorosamente tecnico-giuridico un problema sociale, che purtroppo per venti anni è esistito nel nostro paese, cioè il problema dell'esistenza di quella forza armata, o pseudo armata, che si chiamava milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Anche qui, però, nel sostenere la sua tesi con criterio giuridico il Foderaro veniva alla conclusione che la milizia non dovesse considerarsi organo di partito alle dipendenze dell'ex duce, ma parte integrante delle forze armate dello Stato e quindi alle dipendenze del capo dello Stato, non del capo del governo.

Questo è un altro indizio, che dobbiamo tenere presente, per qualificare e caratterizzare la mentalità a sfondo liberale del Foderaro il quale usa come metodo quello tecnico-giuridico di impronta rigorosamente liberale, da cui esula completamente qualsiasi impostazione nazifascista. Noi conosciamo e sappiamo comprendere se un libro è ispirato da una tecnica di lavoro nazifascista. Anche se tocca l'argomento « la milizia volontaria nel diritto pubblico italiano » è un libro di diritto, fatto non già per gli studenti, libro di avviamento e di insegnamento, ma fatto per gli studiosi che avessero interesse a studiare giuridicamente un fenomeno, poco simpatico, che per venti anni ha deliziato il popolo italiano. Si dice che qui c'è una

esaltazione del duce; è vero che nella prima edizione vi era la dedica, ma nella seconda edizione questa dedica è completamente sparita. Si dice soltanto che l'opera è consacrata al duce, ispiratore e portatore del nuovo diritto pubblico italiano.

Ora, onorevoli colleghi, per questa frase vogliamo noi condannare realmente un giovane, il quale ha dimostrato di possedere una mentalità decisamente liberale nella formazione dei concetti giuridici, solo perché, essendo veramente ancora giovane (non un lupo, ma un « figlio della lupa » dato che si è formato ed è cresciuto nel clima nazi-fascista), ha dedicato il libro a chi purtroppo aveva in mano i destini del nostro paese?

Sappiamo che in proposito pende un problema analogo nell'altro ramo del Parlamento, quello relativo alla convalida del senatore Massimo Bontempelli. Non sarò io a scagliare una pietra contro questo senatore, anzi dico che se fossi senatore lo convaliderei. Tuttavia debbo ricordare che Massimo Bontempelli ha formulato la famosa frase che c'è un solo Iddio: « Mussolini, senza profeti », cosa ben più grave di quel che abbia scritto il nostro Foderaro che è nato, cresciuto e vissuto nel regime fascista. Senza dimenticare poi che nella famosa antologia scolastica *Oggi* di Massimo Bontempelli è il poeta Nino Maccheroni a venire celebrato, poeta che — mi pare — andava deliziandoci con versicoli come i seguenti:

pipisti e comunisti
giuocavano a scopone
ma vennero i fascisti
con l'asso di bastone.

Quindi non dobbiamo fare gli schizzinosi di fronte ad un giovane che, in pieno regime fascista, ha dedicato, nel suo impeto giovanile, un libro a Mussolini.

Si dice che è stato direttore di una rivista fascista, dal titolo: *Diritto fascista*. Ma la rivista, come tale (possiamo consultarla anche nella biblioteca parlamentare) non è una rivista di fede fascista e di esaltazione dei principi politici che si consolidino in un ordinamento giuridico, ma è una rivista la quale studia il diritto fascista, di cui faceva parte — ricordate — anche il codice di procedura civile, una delle opere più notevoli compiute da un nostro illustre collega che siede su questi banchi. Questo va tenuto presente, badate bene, indipendentemente dalla sua impronta fascista. Infatti se c'è stato un merito dei giuristi italiani nel ventennio, a differenza di quanto accadeva in Germania,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

è che i giuristi italiani non hanno mai tradito la loro coscienza democratica e liberale, perché hanno sempre portato il loro contributo alle leggi affinché fossero il più possibile di ispirazione liberale e democratica. Essi, fatta qualche piccola eccezione, non si sono prostrati al totalitarismo come si sono prostrati invece i giuristi tedeschi a quel nazismo che si concluse con le camere a gas e con i forni crematori.

Quindi il fatto di essere stato, per un solo numero, direttore del *Diritto fascista*, rivista a carattere tecnico-giuridico, non può essere assolutamente argomento da prendersi in considerazione per dire che l'onorevole Foderaro rientra in quella classe di lupi ancora col pelo prevista dall'articolo 93 della legge elettorale.

C'è un terzo addebito: la questione della carica. Ma che carica? Quale carica ha ricoperto il Foderaro? Il collega Clerici ha riferito le dichiarazioni del capo di gabinetto dell'onorevole Togliatti e dell'onorevole Tupini: distaccato presso un ufficio del partito fascista, sezione di Roma, per quanto riguardava la posizione del personale giudiziario colà distaccato. Funzioni di carattere puramente amministrativo e temporaneo, quindi, che mai hanno dato luogo ad alcuna discussione o ad alcuna lagnanza da parte degli interessati. Non c'è in tutto il procedimento epurativo riguardante il Foderaro una sola lagnanza che possa comunque dirci che il Foderaro sia stato nell'espletamento di quella funzione un fazioso. Tanto fazioso che ha istruito un processo a carico dei manganelatori dei colli Albani, per cui fu minacciato di licenziamento e poi dovette abbandonare completamente la sua carica.

La carica, come tale, non è prevista dalla legge elettorale, la quale comunque va interpretata restrittivamente, in quanto limita l'esercizio delle libertà e dei diritti civili, o meglio va interpretata dichiarativamente, mai analogicamente. Non c'è ragione alcuna che del Foderaro possa dirsi che abbia perduto il pelo e mantenuto il vizio.

Onorevoli colleghi, vi parlo con coscienza tranquilla, con piena serenità, e ripeto che come giurista non ho trovato un solo argomento di carattere giuridico a sfavore di Foderaro, perché meriti di essere eliminato da questa Assemblea. Dobbiamo considerare che nel 1922 egli aveva 13 anni, si è formato una convinzione sua particolare sui problemi della vita politica. Altrettanto non possiamo dire del non certo giovane Bontempelli, che non è nato, come questo giovane, in quel

clima politico. Se anche il Foderaro ha avuto le sue idee nel campo politico, egli le ha manifestate con animo lineare, senza dare mai motivo a lagnanze, e sempre ligio al suo dovere di magistrato.

Basta pensare ai 53 mila voti che egli ha avuto. È stata un'ondata di popolo. Inoltre, non dobbiamo dimenticare il combattente della libertà... Foderaro ha aperto gli occhi come li ha aperti Alicata...

PAJETTA GIAN CARLO. Non faccio paragoni! Approfitta che Alicata non è presente nell'aula...

BETTIOL GIUSEPPE. Non faccio paragoni... si tratta di uomini che hanno compreso che quella strada era una strada sbagliata...

PAJETTA GIAN CARLO. Parli di Corbellini, che è stato seniore della milizia!

BETTIOL GIUSEPPE. Ora, onorevoli colleghi, siamo di fronte a documenti che testimoniano l'attività partigiana di Foderaro, ma io sono convinto che la subordinata non ha alcuna ragione di essere. Dal punto di vista giuridico non esistono in concreto elementi per poter dire che la elezione dell'onorevole Foderaro possa essere annullata.

Noi possiamo tranquillamente votare a favore della convalida, affinché Foderaro abbia a rappresentare la sua Calabria nel nostro Parlamento liberale e democratico. *(Applausi al centro)*.

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Mi si permetta, signor presidente, onorevoli colleghi, di premettere due brevi osservazioni al mio discorso, che, del resto, si limiterà entro un breve spazio di tempo. La prima è che della questione del professor Foderaro molto ampiamente si è discusso in Giunta delle elezioni. Dico questo, non perché per gli altri casi si sia discusso meno ampiamente, ma perché in questa occasione si è discusso con particolare ampiezza, prima della udienza pubblica, e durante l'udienza pubblica, nella quale abbiamo assistito all'intervento di cultori del diritto di fama nazionale: l'avvocato Sinibaldi Tino da una parte e il professor Carnelutti dall'altra. Dopo la pubblica udienza la Giunta delle elezioni, presa da ulteriori scrupoli, ha ritenuto opportuno spingere ancora oltre le proprie indagini. Venne nominato un comitato, del quale faceva parte anche il presidente della Giunta, per addivenire ad ulteriori accertamenti. Così, di nuovo, si discusse in Giunta e si venne alla decisione di proporre la non convalida del professor Foderaro a deputato al Parlamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Ora questa è una circostanza che, secondo chi vi parla in questo momento, merita di essere presa nella dovuta considerazione e deve far riflettere noi che in questo momento siamo chiamati a votare a favore o contro la proposta della Giunta delle elezioni.

La seconda osservazione di carattere preliminare che vorrei avanzare è che, intervenendo noi nella discussione a proposito della elezione contestata dal professor Foderaro, non intendiamo affatto né parlare né votare in odio, come si suol dire in termini giuridici, al professor Foderaro. Nessuno di noi, e tanto meno nessuno di voi, nutre odio verso questo nostro collega, ma indubbiamente quello che dobbiamo fare noi, discutendo della validità o meno della elezione e votando pro o contro la sua proclamazione, è questo: prendere in esame la legge che regola l'elezione alla Camera dei deputati e vedere se le contestazioni che sono state mosse contro il professor Foderaro permettono la convalida della elezione del Foderaro stesso. È, in sostanza, non un caso personale quello che siamo chiamati a risolvere, ma un caso giuridico, ed io so che di questioni giuridiche vi sono in quest'aula molti e autorevoli cultori.

Premesso questo, io cercherò, il più brevemente possibile, di esaminare i tre addebiti che vengono mossi al Foderaro.

Il primo è quello contemplato dal numero 15 dell'articolo 93 della legge elettorale, il quale dichiara non eleggibili « gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista ». Il secondo riguarda la ineleggibilità dei direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste.

Il terzo riguarda la carica di gerarca che, secondo il nostro parere, il Foderaro avrebbe in passato rivestita.

Prima questione: l'aver il Foderaro scritto libri o testi scolastici di propaganda fascista. Qui, secondo me, se vogliamo avere una idea chiara del contenuto di questa frase, bisogna esaminare tre circostanze, che sono riassunte in queste parole: « Libri e testi scolastici di propaganda ». Si dice: i libri che la Giunta delle elezioni ha esaminato non possono essere ritenuti di propaganda fascista in quanto sono libri di diritto. Ed allora noi dobbiamo a questo punto porci questo problema: che cosa si deve intendere per propaganda? È evidente che con la parola « propaganda » in questa legge, come nella accezione comune del termine, si comprendono manifestazioni le più svariate: la propaganda

va, come è stato già detto, dall'altoparlante che si mette nelle piazze e nelle vie per fare la reclame a questo o quel prodotto, ai giornali, alle riviste, alla radio, ad altri mezzi e sistemi, e se un partito o una persona vuole fare bene la propaganda evidentemente deve adottare forme diverse a seconda del pubblico al quale essa è rivolta.

È, quindi, evidente che abbiamo bisogno della propaganda attraverso la radio, i quotidiani, le riviste a grande tiratura; e con questi mezzi ci rivolgiamo al grosso pubblico, mentre, se un partito vuole rivolgersi ad un determinato ceto e, in questo caso particolare, al ceto degli studiosi, degli studenti, dei professori, deve usare una determinata propaganda, e questa determinata propaganda risulta da libri i quali, ammantandosi di una veste di carattere scientifico, fanno opera di infiltrazione di idee in quei determinati ceti. In altre parole, se il partito fascista voleva attecchire presso professori universitari o presso gli intellettuali o presso gli studenti, doveva attuare un determinato sistema di propaganda adatta a queste determinate categorie.

È questa considerazione che dobbiamo tener presente al fine di non essere tratti in inganno, allorché guardiamo anche superficialmente i titoli e il contenuto delle opere del professore Foderaro.

Il professore Foderaro ha scritto fra l'altro un'opera dal titolo: « La milizia nel diritto pubblico italiano ». Ora non credo che qui sia il caso — come ha tentato di fare il collega Bettiol — di andare a vedere frase per frase e ad ogni frase che da parte nostra viene citata come laudativa e giovevole alla propaganda fascista andare a ricercare da parte dei difensori del professore Foderaro altre frasi da contrapporre per comprovare lo spirito democratico ed antifascista dell'autore. Questo sarebbe un giuoco che ci porterebbe molto avanti nel tempo e forse non darebbe una sensazione esatta del tono o dello scopo delle pubblicazioni scientifiche o pseudo scientifiche del professore Foderaro.

Quello che, a mio modesto modo di vedere, può gettare una luce assai chiara su tutta l'opera del Foderaro è proprio quella dedica che è riportata nella lucidissima relazione di maggioranza della Giunta delle elezioni, dedica a Mussolini che è contenuta in una edizione dell'opera « La milizia volontaria nel diritto pubblico italiano ».

L'onorevole Bettiol ha detto che si tratta di una frase alla quale non si deve attribuire eccessiva importanza. Secondo me, è ben

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

diversa l'importanza che si deve attribuire a queste parole le quali hanno a mio avviso un valore sintomatico, direi, che serve a renderci esatto conto di quello che sia il contenuto di tutte le altre pagine che seguono la prima.

Guardiamo molto sommariamente, anche perché i termini sono tali che non si prova certo piacere a citare queste parole. La dedica dice: « La mente dell'autore tende verso il duce »; « esse (queste pagine) non esauriscono certamente il tema (cioè il tema dello studio della milizia volontaria) ma possono segnare un inizio di studi più profondi sulla nostra eroica milizia che costituisce col partito e con la corporazione (sono queste le parole) uno dei tre specifici fondamentali fatti della rivoluzione intenta a perfezionare ecc. ».

Quindi, se leggiamo questo periodo, vediamo concentrato in esso il criterio direttivo dell'autore, il quale non fa altro che propagandare e popolarizzare il concetto secondo cui lo stato fascista si regge sopra la milizia, il partito, la corporazione.

Noi vediamo quindi da queste frasi che io ho citato — e da moltissime altre che non cito, ma che potrebbero esserlo molto facilmente — come in questi libri scritti dal Foderaro vi fosse non già la cura di porre dei problemi scientifici e di risolverli scientificamente, ma quella piuttosto di propagandare presso gli intellettuali e gli studiosi le idee del fascismo, inducendo queste persone a risolvere determinati problemi attraverso la cosiddetta dottrina fascista.

E se questa, onorevoli colleghi, non è propaganda del fascismo, noi non sapremmo allora come e dove trovare esempi più patenti a questo riguardo.

Il secondo punto che si contesta al professor Foderaro è quello di essere stato condirettore e poi direttore di una rivista politica fascista, ed anche qui da parte dei difensori del professor Foderaro si sostiene che la rivista « Il diritto fascista », della quale appunto il Foderaro fu prima condirettore e poi direttore, era una rivista di carattere giuridico.

Ma anche qui si possono ripetere a un dipresso le argomentazioni che io ho addotto ora per il primo punto; anche qui si vede infatti facilmente come questa rivista non abbia altro scopo che quello di gabellare per giuridico ciò che non era altro se non politico, se non propaganda politica. Pensino i colleghi che in tale rivista v'era persino una rubrica nella quale si commentavano i fogli

d'ordine del partito fascista: ora, mi pare che, soltanto di fronte a ciò, qualsiasi pretesa di intento scientifico cada completamente.

Un'altra delle perle che si possono trovare in questa rivista è una rubrica che reca il commento ai turni di servizio dei gerarchi presso i gruppi fascisti rionali. Ora, sotto quale aspetto scientifico noi possiamo accedere alla convinzione che possa rispondere ad una esigenza di carattere giuridico quella di commentare i turni di servizio dei gerarchi presso i gruppi rionali?

Indubbiamente, onorevoli colleghi, tutto ciò vale semplicemente a togliere a questa rivista che oggi si vuol definire giuridica appunto questo carattere giuridico.

Terzo elemento, quello di essere stato alto gerarca fascista. (*Interruzione del deputato Tonengo*).

E qui non occorre quel ragionamento, del resto molto semplice, che è stato fatto da parte mia fino a questo momento, per acclarare lo stato di alto gerarca fascista. Troviamo nel *Popolo d'Italia* che il « duce ha ricevuto il professor Foderaro capo dell'ufficio disciplina del direttorio nazionale del partito nazionale fascista ».

BETTIOL GIUSEPPE. Non esisteva quell'ufficio: è una panzana del giornale.

CAVALLARI. Onorevole Bettiol, qui si tratta da parte nostra di vedere di collaborare insieme per accertare se effettivamente il professor Foderaro sia stato o no gerarca. Ora noi sosteniamo che egli è stato alto gerarca perché leggiamo questa notizia sul *Popolo d'Italia*.

BETTIOL GIUSEPPE. Se ella prende lo statuto del partito, vedrà che non esiste quella carica; tutte le cariche erano provinciali: era una panzana.

CAVALLARI. L'osservazione dell'onorevole Bettiol contrasta con il *Popolo d'Italia*. Se ci dimostra che il *Popolo d'Italia* ha sbagliato, noi saremo lieti di convenire con lui.

BETTIOL GIUSEPPE. Io non ho mai letto il *Popolo d'Italia* come non leggo mai *l'Unità*. (*Proteste all'estrema sinistra*).

CAVALLARI. Si sostiene che ben diverso fu l'incarico che il Foderaro stesso riconosce di aver rivestito in un determinato periodo dell'epoca fascista. Il Foderaro ebbe a dire: « Io ebbi da parte del Ministero di grazia e giustizia l'incarico di occuparmi delle lamentele, delle denunce, dei rimarchi che da parte del partito venivano avanzati nei riguardi di taluni magistrati ». Questo in sostanza è l'ufficio che il professor Foderaro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

stesso ha riconosciuto di avere ricoperto durante il periodo fascista.

Allora io domando: è questo un incarico che si può definire come incarico esclusivamente gerarchico o no? Noi, nell'incarico gerarchico, che cosa intendiamo di poter ravvisare? Un potere di imperio e un potere di sanzione. In sostanza, un gerarca è colui che in tempo fascista aveva, nell'ordinamento del partito fascista, un potere di imperio ed un potere di sanzione.

Ora, l'ufficio che il Foderaro stesso confessa di aver ricoperto è un ufficio in cui vi è, e come, l'imperio e vi è, e come, la sanzione, poiché il Foderaro, di fronte ai rimarchi che venivano dal partito fascista mossi nei riguardi di un determinato magistrato, poteva assumere talora atteggiamento in difesa di esso, ma poteva talora assumersi l'incarico di trasmettere agli organi del Ministero le sanzioni che dal partito venivano invocate a carico di un pretore o di un procuratore del regno i quali avessero demeritato, con il loro comportamento, del partito fascista.

Quindi, una persona la quale, in pratica, ha nelle sue mani la sorte dei suoi colleghi magistrati, una persona che non ha potuto dimostrare, se non attraverso delle affermazioni assai generiche — fatte un po' per carità di patria e un po' per carità di Dio — di avere sempre e in ogni caso difeso questi magistrati, questa persona non può sostenere oggi, in questo momento, di non essere mai stato un gerarca.

Altrettanto brevemente desidero esaminare l'altra questione. Si dice da parte del Foderaro: anche ammesso che gli addebiti che mi fate risultino provati, io ho il diritto di rimanere alla Camera dei deputati in forza del penultimo comma dell'articolo 93 della legge elettorale, la quale dice che sono eccettuati dall'esclusione dall'eleggibilità coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto 27 luglio 1944.

E allora il Foderaro, per sostenere che egli rientra nelle disposizioni di quest'ultimo comma dell'articolo 7, esibisce un'ordinanza dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, in cui il commissario per l'epurazione, dopo avere riesaminato gli atti a carico del Foderaro, ordina l'archiviazione degli atti stessi.

Il professore Foderaro, in data 26 settembre 1945, aveva ricevuto, da parte della commissione di primo grado che aveva esaminato la sua posizione, quattro mesi di sospensione dall'incarico e dallo stipendio di pubbli-

co impiegato. Questa sentenza, chiamiamola così, della commissione di primo grado per l'epurazione, era pervenuta all'alto commissario, il quale l'aveva riesaminata, dichiarando che non si poteva procedere e ordinando l'archiviazione degli atti.

Dobbiamo domandarci il perché di tale provvedimento. La ragione è questa: non è che l'Alto Commissariato abbia espresso un giudizio di merito e abbia ritenuto erroneo il giudizio espresso dalla commissione di primo grado; ma l'Alto Commissariato si è pronunciato in quel modo in quanto nel frattempo era intervenuta la legge del novembre 1945, la quale annullava la sanzione prevista nella legge precedente sull'epurazione. Quindi l'Alto Commissariato, senza entrare nel merito, ha ritenuto di non dover procedere a carico del Foderaro, non perché ritenesse erroneo il giudizio di primo grado, ma perché era intervenuta un'altra legge che impediva di perseguire il Foderaro.

Ora bisogna domandarsi: questa ordinanza dell'Alto Commissariato è un'ordinanza che possa far godere il Foderaro della discriminazione stabilita dall'articolo 7? L'articolo 7 riguarda le sanzioni penali, la non punibilità; ma questo evidentemente non è il caso, perché la dichiarazione di non punibilità si può avere soltanto da parte dell'autorità penale. Invece l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo può fare una dichiarazione di non procedibilità nei riguardi di quelle sanzioni disciplinari — e non penali — che sono proprie dell'Alto Commissariato per l'epurazione. Quest'ultimo è organo disciplinare, non organo penale; la non punibilità deve essere stata dichiarata attraverso un organo penale e non attraverso un organo che può emanare solamente provvedimenti di carattere amministrativo e di carattere disciplinare.

Nella sua relazione di minoranza, l'onorevole Tambroni dice: « Questo è assurdo; è assurdo che si debba ritenere che non possa giovare di una discriminante chi non è comparso dinanzi a un giudice penale, mentre colui che è comparso dinanzi a un giudice penale, e che è stato prosciolto, può essere discriminato ai sensi della legge elettorale ».

E allora rispondiamo brevemente all'onorevole Tambroni. Non si può dire in questo caso *dura lex, sed lex*. Questa è dura legge, ma è cauta legge. La legge, cioè, ha voluto che il giudizio, l'atto per cui il deputato potesse venire eletto alla Camera nonostante i suoi trascorsi fascisti, fosse tale da essere accompagnato dalle massime garanzie. Ora,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

le massime garanzie, a detta del legislatore, sono quelle che derivano dal giudice penale e non da una commissione di epurazione.

Io ho terminato la mia esposizione, onorevoli colleghi; voglio solamente dichiarare che da parte nostra la questione dell'onorevole Foderaro non è nemmeno una questione politica. Non è una questione politica perché non credo che siano nel giusto coloro che, militando nelle file della democrazia cristiana, dichiarano: « Noi dobbiamo sostenere l'onorevole Foderaro perché, se l'onorevole Foderaro non dovesse venir convalidato, si comprometterebbe il prestigio del partito ».

Io non credo che questo si possa dire, onorevoli colleghi, perché noi dobbiamo lealmente dichiarare che la Giunta delle elezioni è arrivata alle conclusioni a cui è pervenuta dopo aver fatto un laboriosissimo lavoro d'indagine e dopo essere andata a ricercare in moltissime biblioteche (dalle quali molte opere erano sparite) le opere del Foderaro. Quindi, ritengo che sia comprensibile come, al momento in cui furono redatte le liste elettorali, né i concittadini del Foderaro, né coloro che firmarono la sua inclusione nelle liste elettorali, fossero a conoscenza perfetta di tutte le opere scritte dal Foderaro; come può darsi benissimo che coloro che hanno designato il Foderaro alle elezioni politiche non conoscessero il tenore delle opere che il Foderaro ha scritto.

L'ultima osservazione che faccio, a conclusione delle mie parole, è questa: che il voto che noi e voi dovremo dare non è un voto contro la persona, ma è un voto che dovrà renderci tutti persuasi che la legge va osservata. È la legge elettorale, questa; questa legge contiene l'articolo 93. Questo articolo 93 deve essere osservato da tutti e per tutti, e deve essere osservato in particolar modo da noi che le leggi abbiamo il compito di fare. (*Applausi all'estrema sinistra*).

TOGLIATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGLIATTI. Signor Presidente, ho seguito con attenzione gli interventi di questo dibattito e so che devono intervenire ancora i relatori. Vorrei tuttavia proporre la chiusura della discussione, in quanto ritengo che vi siano sufficienti elementi di giudizio perché ognuno di noi possa con coscienza decidere sul caso in esame.

PIGNATELLI. Chiedo di parlare contro la proposta di chiusura.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIGNATELLI. In questa sede, onorevole Presidente, la Camera è costituita in corte

di giustizia, per cui l'attuale dibattito non può essere paragonato alle normali discussioni di questa Assemblea. Io la prego, signor Presidente, di esaminare, come sempre ha fatto, e cioè con la massima attenzione, la proposta dell'onorevole Togliatti. Noi non possiamo accogliere tale proposta perché verrebbe strozzata una discussione intorno ad un caso su cui la Camera si pronuncia come giudice e non come legislatore. Per questa considerazione, opino che tutti coloro che possono portare lumi sul passato politico dell'onorevole Foderaro hanno il diritto di parlare. Prego pertanto gli onorevoli colleghi di respingere la proposta di chiusura della discussione presentata dall'onorevole Togliatti.

PRESIDENTE. Onorevole Pignatelli, debbo farle osservare che non esistono precedenti che confortino il suo punto di vista, cioè che distinguano la discussione su un caso di elezione contestata dalla normale discussione generale di un progetto di legge o su un qualsiasi argomento all'ordine del giorno. Quindi io non posso accettare questa sua valutazione e debbo interpellare la Camera se accolga o meno la proposta Togliatti. S'intende che coloro i quali ritengono che sia ancora utile illuminare la Camera con altri interventi voteranno contro.

Pongo in votazione la proposta Togliatti.

(È approvata).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvatore, relatore per la maggioranza.

SALVATORE, *Relatore per la maggioranza*. Perdoni, signor Presidente: c'è una relazione di minoranza.

PRESIDENTE. Ritengo che il relatore di minoranza, assumendo in certo senso la figura di difensore, debba avere facoltà di parlare a conclusione del dibattito.

SALVATORE, *Relatore per la maggioranza*. Cercherò di essere quanto più breve possibile. Nel rassegnare questo mandato, al quale ho atteso con assoluta serenità di coscienza e senza riandare ai miei precedenti di antifascismo — cui accennava l'amico Clerici iniziando il suo intervento in questa pesante discussione — ritengo di avere esposto nella relazione di maggioranza i motivi che suffragano, secondo noi, la richiesta della temporanea ineleggibilità dell'onorevole Foderaro. Ma, siccome in quest'aula sono state illustrate delle richieste, le quali contrastano con le nostre conclusioni, ho il dovere di affacciare qualche rettifica che credo sia necessario portare a conoscenza dell'Assemblea.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

L'onorevole Clerici, nel suo intervento, si è riferito al caso Bontempelli. Onorevoli colleghi, io penso che, per quanto riguarda i casi di ineleggibilità, senza voler fare dell'ironia, ogni figura è un fatto. Quindi, a prescindere che la questione Bontempelli è una questione *sub iudice*; a prescindere che la nostra Assemblea è nella sua piena sovranità e non è quindi agganciata alle decisioni di altre assemblee investite di esami del genere; a prescindere da tutto questo, io penso che non ci possano essere in questa materia criteri di comparazioni personali, come non ce ne sono nei casi già esaminati e decisi dalla Camera, cioè il caso Greco, il caso Filosa e il caso Ricciardi. Ognuno cammina per la sua strada, con sagoma propria, e tutti convergono nell'affermativa o nella negativa, dell'applicazione della legge. La decisione nostra riflette l'applicabilità temporanea della restrizione disposta dall'articolo 93 della legge elettorale. Diceva l'amico Clerici che il punto che egli vedeva debole era quello che rifletteva la direzione e la condirezione della rivista, in quanto alla rivista il Foderaro aveva dato il suo nome, ma ciò era stato per un numero solo; la rivista è dottrina e giuridica, e quindi non rientrerebbe in quella casistica che la legge elettorale dispone ai fini della temporanea esclusione dalla eleggibilità.

Onorevoli colleghi, a me duole tornare sull'argomento che ritenevo avere esaurito nella mia relazione; ma posso dirvi che è stato difficile e faticosamente vano rintracciare la collezione di questa rivista, della quale, da parte della difesa del Foderaro, si assumeva il carattere quasi di apoliticità. Comunque, da quel poco o pochissimo che abbiamo potuto leggere (come nelle pagine esaminate nel periodo di tutto il ventennio) ci siamo resi conto di quanto sia stato scritto nella maniera di dedizione più assoluta e di vergognoso asservimento ai presupposti ed all'atmosfera del tempo fascista. Né si dica che l'intervento del professor Foderaro è stato un intervento occasionale nella direzione della rivista: il professor Foderaro lo troviamo presente, nella veste di redattore capo, nel marzo del 1941; e poi lo ritroviamo ancora, non più redattore capo ma direttore della rivista, nel febbraio del 1943. Quindi, almeno dal 1941 al 1943 dura l'attività del professor Foderaro alla direzione della rivista « Il diritto fascista ».

Mi duole che poco tempo abbiamo ancora a disposizione per chiudere questa antipaticissima discussione; ma, quando si dice

che in questa rivista, la denominazione « fascista » era una etichetta, semplicemente una etichetta, io dico, esibendo quello che la Giunta delle elezioni ha potuto esaminare in questo fascicolo (il solo volume che abbiamo potuto rintracciare integro) che l'etichetta è solo nella denominazione di « diritto »; tutto il resto è fascismo, il fascismo più ignominioso, il fascismo col quale non soltanto si fa l'esaltazione, riga per riga, passo per passo, degli ordinamenti e delle persone che presiedevano a quelle attività, criminali e criminose per la patria, ma si lanciano delle affermazioni ideologiche, per le quali proprio sul campo della dottrina giuridica si intendevano imporre la prepotenza e le restrizioni del fascismo.

Basti questo solo periodo: « Il diritto fascista cammina oggi di pari passo con la politica generale della nazione, appunto perché non solo non esistono confini o diaframmi fra politica e diritto, bensì vi è fra essi un nesso assoluto, in quanto rappresentano fasi indissolubili del divenire di un popolo. La politica è la vita del partito: questo è della prima la certezza, l'unità, la forza. Il diritto non è fatto soltanto di schemi e di categorie; esso deve procedere e svilupparsi nel suo contenuto essenziale, in rapporto costante, coerente ed organico con le graduali trasformazioni dell'organizzazione politica e della legislazione dello Stato. Sotto tale aspetto può ben dirsi che il diritto fascista è parte dello Stato: così gli stessi romani lo concepirono e l'attuaron ».

Non c'è una pagina che non contenga questa prosa turpe e mortificante.

Né, secondo la legge elettorale, noi dovevamo rintracciare l'autore dell'articolo. Il legislatore ha voluto colpire il direttore o il condirettore della rivista; e se avesse anche voluto colpire l'autore, noi avremmo potuto chiedere ugualmente la ineleggibilità del professore Foderaro in base a quanto, a sua firma, nelle pagine di questa rivista, è scritto, in base alle affermazioni di un uomo che aveva la sua mentalità scientifica ed intellettuale salda e formata, perché le ha scritte nel 1941, quando non era quel balilla cui accennava qualcuno degli oratori; avremmo potuto, in tal caso, indicare una posizione di antitesi, di lotta a quello che è il principio fondamentale nell'educazione cristiana della gioventù. Tutto questo è contenuto in quel solo fascicolo della rivista che la Giunta delle elezioni ha potuto rintracciare.

Il professore Bettiol, forse per consolare il mio carissimo amico Bellavista che è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

firmatario, come liberale, della relazione di minoranza, ha affermato che l'attività giuridica del professore Foderaro ha rivelato una mentalità liberale nella persona di questo studioso. Egli ha detto che non è stato un giurista fascista: ed in questo diceva bene il professore Bettiol, perché Foderaro non era un giurista fascista, ma era un fascista giurista. (*Commenti*).

Di tutto quello che fu il suo atteggiamento, e soprattutto dell'attività culturale e politica del professore Foderaro, ebbe ad occuparsi la commissione per l'epurazione del personale universitario. Quindi consentirà l'Assemblea che io accenni all'attività del professore Foderaro nelle sue manifestazioni che sarebbero state esclusivamente scientifiche e dottrinarie, così come oggi, in un'ansia di minimizzazione, si cerca di dimostrare.

Scrivendo la commissione: « In ordine all'addebito di apologia è stata nostra cura di esaminare tutta la produzione scientifica del professore Foderaro. Va rilevato in linea generale un orientamento costantemente conforme all'indirizzo del diritto pubblico elaborato dal partito. In alcune pubblicazioni egli è andato assai oltre l'esame dogmatico o anche la semplice adesione ai punti di vista del partito. In altre, l'adesione alle ideologie fasciste è ancora più accentuata.

L'attenzione è stata particolarmente attirata dalle seguenti pubblicazioni: « La rappresentanza politica nella fase odierna del diritto costituzionale italiano », in cui il concetto di rappresentanza è intenzionalmente mortificato al fine di sostenere che non sarebbe del tutto soppresso nello stato fascista. Si afferma che Stato e popolo si identificano (pagina 42); che il duce del fascismo interpreta le aspirazioni, i sentimenti e gli interessi della nazione (pagina 67); che nel diritto fascista il popolo si autogoverna (pagina 73); che lo Stato in regime fascista era più intensamente rappresentativo che nei regimi passati (pagine 77 e seguenti). « La teoria della divisione dei poteri nel diritto pubblico fascista », pubblicazione che aderisce ed illustra l'affermazione di Mussolini che non esiste una divisione dei poteri nell'ambito dello Stato, ma una divisione di funzioni; il che — come è noto — ha prodotto la onnipotenza del potere esecutivo e il regime dittatoriale ».

Il professore Foderaro si è sforzato di dimostrare che quei lavori avevano un contenuto essenzialmente scientifico ed obiettivo — è la tesi ribadita dal collega Bettiol —

e che, essendo egli uno studioso di diritto pubblico, non può essere responsabile di aver trattato istituti già creati dalla legislazione vigente. Ma non è di questo che gli si fa carico, giacché, come tutti sanno, la scienza del diritto non si ferma all'esame dogmatico ed esegetico degli istituti creati dal legislatore, ma concorre efficacemente ed autorevolmente alla formazione stessa del diritto e, in questa più nobile ed elevata funzione, non può prescindere dalla critica degli istituti e dalla politica del diritto.

Ora, il professor Foderaro — contrariamente alle sue affermazioni — ha tradito i compiti della scienza ed appunto, nel non mantenersi ad essi fedele, ha rivelato il suo attaccamento non solo alle ideologie del partito fascista, ma (come si è già accennato) le ha anche potenziate con l'opera propria di studioso di diritto pubblico, mediante l'apologia delle medesime e, quel che è peggio, sottomettendo la sua scienza agli errori del partito. Queste rettifiche in linea di fatto era per me doveroso sottoporre alla vostra valutazione.

Vengo alla questione della discriminante di cui all'articolo 93. La discriminante può essere negata? L'Assemblea tenga conto a questo proposito che l'attività scientifica, pseudo scientifica e politica del Foderaro non veniva esplicita nel 1922 (nel qual caso la discriminante potrebbe applicarsi), ma fra il 1941 ed il 1943, quando egli aveva 37-39 anni, quindi una tale maturità per la quale penso sia per lo meno audace far echeggiare qui, nelle parole dell'amico Clerici, il verso dantesco: « innocente faceva l'età novella... ».

Dopo essere stato per parecchi anni magistrato, dopo essere stato per parecchi anni professore di università, non si può venire davanti ad un'assemblea per domandare una diminuzione in rapporto all'età, diminuzione che nella legge non vi è.

Qui, dai miei avversari e dal relatore di minoranza si è sostenuto che il professor Foderaro ha subito, come doveva subire, un giudizio di epurazione quale professore universitario. Si è detto: l'epurazione equivale a discriminazione.

Onorevoli colleghi, io credo che, dal punto di vista giuridico, coloro che affermano questo si mettono ad una distanza molto accentuata da quella che è la realtà giuridica, quale sorge dall'articolo 93 della legge elettorale. A questo articolo non possono riferirsi i procedimenti di epurazione; di quella epurazione che io considero infausta perché,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

a mio parere, ha portato più danno che bene al nostro paese. L'epurazione ha inizio con lo stesso decreto del 27 luglio 1944, nel quale vengono stabilite le sanzioni contro il fascismo. Nella seconda parte già si cominciava ad affermare la possibilità di una discriminante stabilendosi che a coloro, contro i quali nella pubblica amministrazione doveva procedersi a giudizio di epurazione, poteva applicarsi il beneficio della esenzione dall'epurazione medesima, qualora dopo l'8 settembre 1943 l'epurando si fosse distinto nella lotta contro i tedeschi. È questo il contenuto dell'articolo 16, che è così diverso dall'articolo 7 della legge medesima. Senonché, poi, subentrò un altro decreto per l'epurazione con cui si allargarono le maglie; è il decreto del 9 novembre 1945, che all'articolo 3 ribadisce: « Chi dopo l'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i tedeschi può essere esente dalla dispensa dal servizio nelle pubbliche amministrazioni ».

È a questo punto che avviene l'archiviazione della pratica nei confronti del professor Foderaro, perché precisamente al decreto del luglio 1944 era subentrato il decreto del novembre 1945. E devo aggiungere che il professor Foderaro non ha ricevuto dalla commissione di epurazione un attestato di benemerenzza, perché la sua pratica viene semplicemente archiviata, anzi si dice espressamente: « Il Commissariato per l'epurazione, viste le conclusioni della commissione di primo grado in data 26 settembre 1945, esaminati gli atti a carico del professor Foderaro sotto il profilo della nuova legge del 5 novembre 1945, ordina l'archiviazione della pratica e la trasmissione degli atti alla pubblica amministrazione ». Queste disposizioni e quelle che io ho accennato, ed alle quali cercano di afferrarsi i miei amici avversari, non hanno niente a che vedere con la sanzione precisa contenuta nelle disposizioni transitorie dell'articolo 93, in forza del quale la discriminante può essere riconosciuta a coloro che avrebbero potuto essere puniti per delitti contro le persone o contro il paese (delitti punibili anche con l'ergastolo e la pena di morte in base al decreto del 27 luglio 1944) nella ipotesi che costoro — i beneficiandi — avessero potuto conseguire tale discriminazione in virtù e per effetto di atti di speciale valore; atti cioè che, per la loro consistenza, venissero a determinare una partecipazione non soltanto attiva, ma singolare, specialissima, particolarmente individuabile nella lotta contro i tedeschi.

Guardate, onorevoli colleghi, che lo stesso articolo 7 non si occupa semplicemente della discriminante, perché nella prima parte accenna ad una diminuente per coloro che hanno partecipato alla lotta contro i tedeschi. Dice cioè: « Per i reati previsti nel presente titolo la pena può essere ridotta fino ad un quarto, ed alla pena di morte o dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore ai 5 anni se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo ». Ma questo non è il caso del professor Foderaro.

Quindi, lo stesso articolo 7 fa una distinzione nella partecipazione alla lotta contro i tedeschi, per cui si hanno le due ipotesi: quella della diminuente e quella della discriminante.

Ora, siccome l'articolo 93 della legge elettorale fa riferimento soltanto alla discriminante dell'articolo 7 del decreto 27 luglio 1944, io ritengo che, nel caso in esame, detto articolo 7 non sia applicabile. Mi riferisco, a tale riguardo, a quanto è stato detto nella relazione di maggioranza. Se noi dovessimo applicare la discriminante dell'articolo 7 della legge del luglio 1944, evidentemente l'articolo 93 non avrebbe più una funzione e costituirebbe una lustra della legge medesima. Io dichiaro lealmente di aver votato contro l'articolo 93 nella nostra Assemblea Costituente, perché di queste faccende non se ne sentisse più parlare; ma, oggi che quell'articolo è legge dello Stato, io ritengo che non sia soltanto dovere dei cittadini di rispettare ed osservare la legge, ma che soprattutto questo dovere costituisca una esigenza etica e politica per coloro che, come noi, sono chiamati ad assolvere l'onere...

TONENGO. Chi è senza peccato scagli la prima pietra! (*Commenti*).

SALVATORE, *Relatore per la maggioranza*. Collega carissimo, noi qui non facciamo il processo a nessuno, e le mie parole danno fastidio molto più a colui che le pronuncia anziché a coloro che le ascoltano. Noi una cosa soltanto abbiamo il dovere di osservare: che è necessario risolvere il caso dell'onorevole Foderaro con serenità di spirito e tranquillità d'animo. Noi della maggioranza della Giunta riteniamo che il caso del professor Foderaro rientri in diverse delle ipotesi previste dall'articolo 93 della legge elettorale. Per questo noi della maggioranza chiediamo che la Camera voglia annullare la elezione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tambroni, relatore di minoranza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

TAMBRONI, *Relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, una volta si sarebbe detto *ruit hora*: io so e sento che la Camera è irrequieta giustamente per il lavoro di queste ultime settimane e per la calura estiva che su noi incombe. Sarò pertanto brevissimo, schematico e mi atterrò unicamente a quegli elementi che hanno formato oggetto della relazione di minoranza, che ho avuto cura di stendere a nome anche dei colleghi che nella relazione stessa figurano elencati.

Secondo il mio modesto avviso, fino a questo momento il dibattito parlamentare non ha affrontato, né tanto meno impostato, la questione che la Camera è chiamata a risolvere. Il motivo della nostra relazione di minoranza penso che molti colleghi abbiano avuto modo di rilevare dalla lettura della relazione stampata. Ma mi preme in modo particolare insistere, perché la Camera ne sia edotta, su quello che è stato il travaglio del lavoro della Giunta delle elezioni, travaglio al quale il valoroso collega ed amico onorevole Salvatore ha partecipato, per sua fortuna, limitatamente, poiché egli si è impadronito di questo incarto processuale all'ultima ora, quando egli è stato chiamato a far parte della Giunta delle elezioni. (*Interruzione del deputato Salvatore*).

Ora, onorevoli colleghi, devo dire — e dicendo questo ritengo di sgombrare il campo da discussioni inutili — che ad un determinato momento, allorché fu preso in esame il cosiddetto caso Foderaro, noi fummo tutti concordi, compreso colui che vi parla, nel ritenere necessaria la contestazione della elezione del Foderaro, poiché in definitiva, a parte la valutazione in diritto ed in merito che più tardi si fece, appariva, così come è apparso al collega Salvatore, particolarmente rilevante un'aggettivazione o una serie di aggettivazioni che negli scritti, che vi sono stati ripetuti, si trovava inserita.

Io starei per dire che oggi in quest'aula si è chiesta la condanna di Foderaro per un delitto di parole. Il collega Salvatore pocanzi ricordava la norma penale dell'articolo 7, quella norma che nientemeno, in sede di giurisdizione, commuta la pena di morte in una pena di reclusione. Badate che, quando più tardi parlerò dell'articolo 7, dovrò farlo sul terreno della relatività giuridica, ma soprattutto sul terreno dell'esatta interpretazione della norma.

Dicevo, un delitto di parole: è per questo che io provo una strana sensazione quando gli uomini diventano, contro la loro natura, censori crudeli e feroci dei loro simili. Una

strana sensazione, non perché voglia raccogliere l'interruzione che il collega Tonengo poco fa ha fatto, ma perché desidero aggiungere che, se sul terreno della coerenza, in un determinato settore della propria vita privata, taluno è consequenziale, indubbiamente nella vita di ogni uomo vi sono dei fenomeni di incoerenza in altri settori della propria vita privata. Ma questo potrebbe avere sapore di polemica e perciò supero l'argomento e dico che non si attaglia, nemmeno in questa sede, il riferirsi a quella che può essere stata la fantasia aggettivata dell'accademico Bontempelli. Io sono il primo ad ammettere che il Bontempelli fosse in buona fede, sia quando scriveva quegli articoli elogiativi, sia quando più tardi veniva inviato al confino per scontare una pena per atti compiuti contro il regime.

Ma non è su questo terreno che ora si deve considerare il caso Foderaro. La Giunta, in camera di consiglio — io non intendo in questo momento violare il segreto della camera di consiglio, ma la Giunta emise un comunicato in quella sede — ritenne perfettamente inutile addentrarsi nella definitiva decisione circa l'applicazione, o meno della norma, in quanto erano stati prodotti alla Giunta stessa i documenti attraverso i quali risultava e risulta in modo inoppugnabile che la subordinata avanzata dal Foderaro trova la sua ragion d'essere di fronte all'attenzione, alla responsabilità e alla consapevolezza della Giunta stessa.

E fu allora che si dette mandato ad un comitato presieduto dall'onorevole Corsanego, uomo valoroso cui tutta la Giunta ha tributato sempre la sua piena, incondizionata gratitudine; a far parte del comitato stesso si chiamarono l'onorevole Scalfaro e l'onorevole Sansone. A questo comitato inquirente fu commesso il compito di indagare presso tutti gli uffici pubblici cui avevano riferimento i documenti e presso l'archivio dell'Alto Commissariato per l'epurazione, se gli atti di valore fossero stati realmente compiuti dal Foderaro, ma soprattutto se i documenti fossero autentici.

A questo punto debbo dire che, secondo il mio avviso, vi era dinanzi alla Giunta una preclusione: allorché il comitato inquirente riferiva più tardi alla Giunta stessa sull'esito delle sue indagini, tale comitato concludeva all'unanimità per la proposta della convalida del Foderaro dinanzi alla Camera.

E aggiungerò un particolare del massimo rilievo: il relatore e presidente Corsanego, dopo una compiuta, analitica e perfetta

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

relazione con cui proponeva la convalida dell'onorevole Foderaro, rinunciava all'incarico e la Giunta, seguendo la procedura già altre volte adottata (vale a dire con una votazione a scrutinio segreto), rinunciò alla di lui relazione, poiché, secondo la prassi, quando il relatore è posto in minoranza, egli deve rinunciare al suo mandato. (*Commenti*).

Io non ho detto, signori, nulla di strano, perché quanto io ho ora succintamente ripetuto risulta in certo senso dalla mia relazione e non vi trovo alcun motivo di sfavorevole commento.

Dicevo, dunque, che vi era una preclusione alla quale la Giunta era vincolata; vi era, oltre tutto, una relazione di un comitato inquirente al quale la Giunta aveva delegato i suoi poteri.

Che cosa si chiede oggi alla Camera da parte del relatore di minoranza e da parte dei colleghi con lui solidali?

Si chiede questo: di applicare al professor Foderaro l'articolo 93, sul quale pocanzi ha discusso l'onorevole Cavallari con particolare acume giuridico e particolare competenza e sul quale ha altresì discusso il relatore di maggioranza; quell'articolo 93, onorevoli colleghi, che, secondo il mio avviso, non è opinabile.

Noi diciamo in questa breve relazione di minoranza che se, in effetti, l'articolo 7 è applicabile in sede di contraddittorio, cioè in sede di processo penale; se l'articolo 7 è applicabile in sede epurativa, dato che la legge elettorale all'articolo 93 richiama l'articolo 7, indubbiamente questo è operante. Non è operante quando si voglia ricorrere ad una duplice sottigliezza, come si è fatto in quest'aula, cioè alla valutazione del particolare o non particolare valore ed alla valutazione dell'organo che avrebbe emesso la discriminazione in sede amministrativa.

Sta di fatto che l'Alto Commissariato per l'epurazione ritenne non punibile il professor Foderaro per avere rilevato, nella sua attività di partigiano combattente, una serie di atti di particolare valore; sta di fatto che a seguito di questa pronuncia — che in questa sede deve valere — all'Università di Perugia, più tardi, egli fu nominato preside di facoltà.

Ora noi diciamo, onorevoli colleghi: è mai possibile che si voglia sostenere — come da taluno e sotto tale aspetto si è tentato — che l'articolo 93 è inoperante? Inoperante per quale ragione?

Si è detto inoperante perché non era quello l'organo che avrebbe dovuto deliberare nei confronti del professore Foderaro. Tuttavia, il deliberato dell'Alto Commissariato è inequivoco ed operante.

Ma, si obietta ancora: anche se questa pronuncia vi è stata, si tratta del merito, del *quantum*. Qui si vuole pesare sulla bilancia questa medaglia al valore militare sul campo che il Foderaro ha avuto, si vuol pesare sulla bilancia il suo brevetto di partigiano combattente.

Confermo che la medaglia al valore sul campo è stata decretata, che il brevetto è stato consegnato, e che il Foderaro ha esplicato la sua attività di partigiano combattente in maniera così continuativa che, se leggesti tutti i documenti reperiti dal comitato inquirente, vi rendereste immediatamente conto come, in effetti, non si tratti dell'attività di un giorno o di un'ora, ma dell'attività di un mese: attività di rischi e di pericoli. E quando sento dire che l'atto di particolare valore o è uno soltanto, o non esiste, mi permetto di essere di parere opposto, perché si può compiere così un atto particolare di valore come una serie di atti di particolare valore; è comunque accertato che, nei confronti del Foderaro, vi era una ricompensa di medaglia d'argento al valor militare. Se così è, sostenere in questa sede che, in base a questa documentazione, noi dovremmo far grazia all'ergastolano, ma dovremmo impedire l'ingresso al professore Foderaro in Parlamento, credo significhi ragionare contro il diritto e contro l'applicazione della norma che in questo momento è all'esame della Camera.

Dissi già, e ripeto in quest'aula, che si sono affacciate ombre di sospetto nei confronti di questa decorazione e di questo brevetto di partigiano. Non avviliamo di più la nostra vita sociale e politica: se noi continueremo a mettere in dubbio tutto e tutti, se noi cominceremo — in questa sede — per il caso Foderaro — a mettere in dubbio anche la firma di un ministro che ha accreditato il suo atto di valore, noi finiremo per discreditarla la nostra vita sociale, civile e politica, e ci troveremo un giorno come tanti naufraghi aggrappati ad una fragile tavola di legno, in attesa che le onde ci sommergano.

Almeno il Parlamento dovrebbe rispettare i documenti che provengono da uno degli organi del suo ordinamento democratico; solo così potremo difendere la libertà, la democrazia e il diritto delle persone,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

senza personalizzare quello che non è personalizzabile, inquanto qui si tratta di applicare una norma.

Io non chiedo alla Camera di assolvere un colpevole, ma chiedo alla Camera di rendere giustizia e di applicare il diritto.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti la proposta della minoranza, che costituisce un emendamento a quella della maggioranza, devo chiedere al presidente della Giunta e al relatore per la maggioranza a quale conclusione si arriverebbe nel caso che fosse respinta la proposta della minoranza. Infatti, la relazione della maggioranza propone di annullare l'elezione del professor Foderaro ma non dice, in caso di annullamento, chi dovrebbe subentrare.

CORSANEGO, *Presidente della Giunta delle elezioni*. Nel caso che l'elezione del professor Foderaro fosse annullata, la Giunta proporrebbe la proclamazione del signor Alfio Pisani, primo degli eletti nella stessa lista per la circoscrizione.

NASI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Voglia indicare in che consiste il fatto personale.

NASI. L'onorevole Tambroni, membro della Giunta come me, ha socchiuso le porte della camera di consiglio della Giunta medesima ed ha fatto una relazione che debbo dichiarare incompleta (*Commenti — Interruzione del deputato Maxia*). L'ultima parte della relazione Tambroni allude a quanto è avvenuto in camera di consiglio, cioè a qualche cosa che posso dire mi riguardi personalmente.

TAMBRONI, *Relatore di minoranza*. Lo escludo.

PRESIDENTE. Onorevole Nasi, qual'è il punto a cui allude?

NASI. Il punto è quello in cui l'onorevole Tambroni ha parlato delle conclusioni del comitato inquirente presieduto dall'onorevole Corsanego — al quale faccio appello per ristabilire la verità dei fatti — e composto dagli onorevoli Scalfaro e Sansone (*Interruzioni al centro*). Orbene, l'onorevole Tambroni ha detto che le conclusioni sono state concordi. Io debbo dire che, invece, da un membro del comitato sono state dichiarate — come risulta in verbale — frutto di artificio...

PRESIDENTE. Onorevole Nasi, non posso ravvisare il fatto personale in quanto ella sta dicendo. Si renda conto che non è possibile riaprire la discussione dopo che hanno parlato i relatori.

ROCCHETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI. Voterò a favore della convalida del professor Foderaro e contro le conclusioni della maggioranza della Giunta delle elezioni.

In questi ultimi tempi si è avuta occasione, a proposito di numerose decisioni relative alle convalide, di rifare un po' il punto sull'argomento in discussione, cioè sul significato e sulla portata del voto sulle conclusioni della Giunta delle elezioni...

PRESIDENTE. Mi perviene in questo momento una domanda di scrutinio segreto che reca le firme dell'onorevole Baldassari e di altri. L'onorevole Rocchetti, comunque, che aveva già avuto facoltà di parlare, ha diritto di concludere la sua dichiarazione di voto.

ROCCHETTI. Le ragioni che devono muovere l'Assemblea nella decisione da assumere non sono di carattere politico, giacché, pur essendo essa libera e sovrana, è certo che è vincolata al rispetto della legge, così come ad essa è vincolato il giudizio espresso dalla Giunta delle elezioni. E, ragionando in termini giuridici, io esprimo la mia convinzione che la Giunta ha errato nella interpretazione della legge, non solo per le ragioni già autorevolmente espresse dagli altri colleghi, e che non starò a ripetere, ma anche per un motivo limitato al terzo punto: qualifica di « alto gerarca » che non mi pare sia stato trattato.

Nel testo unico della legge elettorale non esiste questa qualifica ai fini della esclusione della eleggibilità, ma esiste semplicemente il richiamo ad un articolo di altra legge che è quella che prevede la possibilità della sospensione non del diritto passivo, ma del diritto attivo di voto. (*Commenti — Interruzioni — Richiami del Presidente*).

Nel fare questo richiamo, la legge elettorale specifica non già che non sono eleggibili gli alti gerarchi ma coloro che, per essere stati riconosciuti tali dalle apposite commissioni, sono stati sospesi dall'esercizio dell'elettorato attivo. Occorre cioè, per la perdita del diritto elettorale passivo, che, a seguito di giudizio espresso da una particolare magistratura, si sia perduto il diritto elettorale attivo. E poiché il collega Foderaro non ha perduto questo diritto, dato che era regolarmente iscritto nelle liste elettorali quando ha proposto la candidatura, è chiaro come egli non possa essere nemmeno giudicato per una imputazione il cui esame

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

di merito è sottratto alla competenza della Giunta delle elezioni.

Per questi motivi, oltre che per le ragioni di ordine morale espresse da altri colleghi, specialmente dall'onorevole Tambroni e dall'onorevole Bettiol, dichiaro di votare contro la decisione della Giunta delle elezioni e per la convalida dell'onorevole Foderaro.

BELLAVISTA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAVISTA. Faccio osservare che la domanda di scrutinio segreto, corredata dalle prescritte firme, è stata depositata al tavolo della Presidenza dopo che l'onorevole Presidente aveva dato la parola per dichiarazione di voto al deputato Rocchetti.

Ora io sostengo che si è per ciò stesso verificata una preclusione a presentare la domanda di scrutinio segreto. Infatti, non è possibile, dato che lo scrutinio segreto impone la rinuncia alle dichiarazioni di voto, che si conceda ad alcuni membri della Camera di poterla fare, e ad altri no. Del resto, l'articolo 97 del regolamento, al 3° comma, dice: « La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato la Camera a votare per alzata e seduta ». Da ciò consegue che, quando il Presidente ha dato la parola per dichiarazione di voto, si è già scelta la normale votazione, che è per alzata e seduta. Per questi motivi, chiedo che si interpelli la Camera sul mio richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellavista si appella all'articolo 97, per il quale può esistere, se mai, una prima ipotesi, e non una seconda, in quanto esso prescrive che la domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti e prima che egli abbia invitato la Camera a votare per alzata e seduta.

È un caso che si è presentato rarissimamente quello di una domanda a scrutinio segreto pervenuta una frazione di minuto dopo che sia stata data la parola per dichiarazione di voto. Comunque, l'onorevole Bellavista, col suo richiamo al regolamento, desidera che io sottoponga alla Camera il quesito che egli ha brevemente illustrato, cioè se non vi sia preclusione per la domanda di scrutinio segreto per il fatto che, essendosi iniziate le dichiarazioni di voto, si potrebbe ritenere che la votazione sia già stata indetta.

TARGETTI. Chiedo di parlare sul richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Non mi sembra sia il caso di interpellare la Camera quando c'è il regolamento che provvede, altrimenti si renderebbe sempre arbitra la maggioranza del momento di modificare le norme regolamentari secondo il suo beneplacito. La situazione è chiara. Ella, onorevole Presidente, non ha mai dichiarato che si procedeva alla votazione. Se, prima di questa sua dichiarazione, qualcuno ha fatto una dichiarazione di voto, questo riguarda solo lui, ma non può costituire una menomazione del diritto dei deputati di chiedere la votazione per scrutinio segreto. Se la presentazione della domanda di scrutinio segreto fosse stata tardiva, allora saremmo d'accordo; ma, poiché è stata presentata prima che l'onorevole Presidente avesse indetto la votazione per alzata e seduta, non vi è, a mio modestissimo parere, neppure un dubbio del pieno diritto dei colleghi, che hanno presentato la domanda, di ottenere lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, mi permetto di osservare, anzitutto, in linea generale, che non è un venir meno al rispetto che si deve al regolamento interpellare la Camera sull'interpretazione del regolamento stesso, il quale, fra l'altro, non è affatto esplicito, perché dice: « La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti ». Non dice: « indica la votazione »; ora, che questa mia dichiarazione di doversi passare ai voti sia stata fatta ha la dimostrazione nel fatto che ho dato la parola all'onorevole Rocchetti per dichiarazione di voto, il che mi sembra possa far concludere che interpellare la Camera su una interpretazione di questo genere sia perfettamente legittimo e non manchi affatto di rispetto al regolamento medesimo.

LEONE. Chiedo di parlare sul richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Signor presidente, io penso che ella, a mio modesto avviso, non dovrebbe neppure rimettersi alla Camera per la risoluzione del problema; ma che, per la chiara formulazione della disposizione, ella dovrebbe consentire la votazione segreta, interrompendo a questo punto le dichiarazioni di voto. Ciò non solo, onorevole Presidente, per l'interpretazione che ella ha già dato, chiarissima, della norma, ma anche per un precedente, che mi permetto richiamare al suo ricordo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Durante la discussione del patto atlantico fui proprio io che proposi, in sede di richiesta di sospensione dei lavori, che non si desse corso alla richiesta di sospensiva e motivai questa mia proposta sostenendo che la dichiarazione di voto fosse parte integrante della votazione. Ella, onorevole Presidente, con un giudizio al quale io feci pieno ossequio, non accettò la mia proposta, non la mise in votazione e motivò in questi termini, se il mio ricordo non è errato: che non fosse esatta la mia tesi, cioè essere la dichiarazione di voto parte integrante dell'operazione « votazione ». In coerenza a questo principio che ella in tale occasione enunciò — per me allora discutibile, oggi norma vincolante, perché sono abituato a rispettare le decisioni del Presidente — mi permetto chiedere di non interpellare la Camera. Con ciò penso che non si espropri la Camera di un suo potere, ma si consolidi la tradizione interpretativa del regolamento. Risolvendo con la sua autorità in tal senso il problema, si dovrà indire la votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non reggesse l'osservazione che ho fatto precedentemente, quale senso avrebbero le parole « per dichiarazione di voto? ». Il regolamento dice: « dichiararsi doversi passare ai voti », non « dichiararsi indetta la votazione ». Ed è quanto io ho fatto, tanto è vero che ho detto: metteremo allora in votazione prima le conclusioni della minoranza, che possono ritenersi emendamenti a quelle della maggioranza. Ho, quindi, interpellato il presidente della Giunta, facendogli rilevare che, se la tesi della minoranza viene respinta, la proposta della Giunta, quale formulata dalla sua relazione, non è completa, perché manca delle conclusioni; e il presidente ha risposto che, in questo caso, si dovrebbe fare la proclamazione del candidato Pisani Alfio. Se questo non significhi « dichiarazione di doversi passare ai voti », non so veramente quale senso abbiano le parole.

In una discussione che può essere controversa, come questa, è bene che la Camera esamini la questione, si pronunzi, perché io non mi faccia carico di creare un precedente che può essere di una certa importanza e delicatezza.

CALOSSO. Chiedo di parlare sul richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. La posizione della questione è già chiarita; non è il caso di continuare la discussione, onorevole Calosso.

La Camera ha udito la discussione: esiste una questione che chiamerò di preclu-

sione mossa dall'onorevole Bellavista, basata sulla interpretazione dell'articolo 97 del regolamento, secondo il quale la richiesta di votazione a scrutinio segreto — essendo stata tardiva — secondo la dizione dell'articolo, non potrebbe essere accolta. Pongo in votazione la proposta di preclusione dell'onorevole Bellavista.

(Non è approvata).

Dato l'esito della votazione, non si possono fare altre dichiarazioni di voto e si deve indire la votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto sulla proposta della minoranza della Giunta delle elezioni per la convalida dell'onorevole Salvatore Foderaro.

S'intende che se la proposta della minoranza, per la convalida dell'onorevole Foderaro, sarà respinta, sarà ritenuta approvata la proposta della maggioranza della Giunta per l'annullamento della elezione e per la proclamazione del candidato Pisani Alfio.

PRESIDENZA

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta della minoranza della Giunta delle elezioni per la convalida della elezione dell'onorevole Foderaro:

Presenti	394
Votanti	391
Astenuti	3
Maggioranza	196
Voti favorevoli	208
Voti contrari	183

(La Camera approva).

Dichiaro, pertanto, — salvo casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento — convalidata la elezione dell'onorevole Salvatore Foderaro a deputato per la lista della Democrazia cristiana nella circoscrizione XXVII (Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alicata — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Andreotti — Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcangeli — Armosino — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Baresi — Bartole — Bavaro — Bazoli — Bellavista — Belliardi — Bellucci — Benvenuti — Bernardi — Bernieri — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Borelini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Bucciarelli Ducci — Bulloni — Burato.

Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calcagno — Calosso Umberto — Camangi — Campilli — Capalozza — Cappi — Cappugi — Capua — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Casalnuovo — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoci Irene — Cifaldi — Cimenti — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotani — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Diecidue — Di Leo — Dominedò — Donati — Donatini — Dossetti — Ducci — Dugoni. Emanuelli — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Garlato — Gasparoli — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giolitti — Giovan-

nini — Girolami — Giulietti — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Grammatico — Grassi Giuseppe — Greco Giovanni — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Filippo — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Improta — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Malfa — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Leone-Marchesano — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Malagugini — Malvestiti — Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazzina — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Motolese — Mürdaca.

Nasi — Natali Ada — Natta — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nitti — Notarianni — Numeroso.

Orlando.

Pacati — Paganelli — Palazzolo — Palmieri — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Proia — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Rodinò — Roselli — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sailis — Sala — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Santo — Simonini — Smith — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Te-sauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Treves — Troisi — Trulli Marino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Vocino — Volgger — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Si sono astenuti:

Cinciari Rodano Maria Lisa.

Petrone.

Rossi Maria Maddalena.

Sono in congedo:

Artale.

Bensi — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bianchi Bianca — Borioni.

De Caro Gerardo — De Vita.

Farinet — Ferrario Celestino — Fina.

Giordani — Guerrieri Emanuele.

Jacoponi.

Pera — Pratolongo — Pucci Maria.

Raimondi — Rumor — Russo Perez.

Tanasco.

Viale — Vigorelli — Visentin.

**Risultato della votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge:

« Norme di attuazione dell'Accordo italo-egiziano 10 settembre 1946, approvato con legge del 16 maggio 1947, n. 512 » (562):

Presenti e votanti 389

Maggioranza 196

Voti favorevoli 283

Voti contrari 106

(La Camera approva).

« Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948 » (450):

Presenti e votanti 389

Maggioranza 196

Voti favorevoli 266

Voti contrari 123

(La Camera approva).

« Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949 » (451):

Presenti e votanti 389

Maggioranza 196

Voti favorevoli 273

Voti contrari 116

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alicata — Almirante — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Andreotti Angelini — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Audisio — Avanzini — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Bellavista — Belliardi — Belloni — Bellucci — Benvenuti — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianco — Biasutti — Bima — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bovetti — Bruno — Burato.

Cacciatore — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calcagno — Calosso Umberto — Campilli — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Capua — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfo — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Casalnuovo — Caserta — Cassiani — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Ceconi — Cerabona — Ceravolo — Cessi — Chatrian — Chiamello — Chiarini — Chiefi — Chini Cocoli Irene — Cimenti — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Colombo — Conci Elisabetta — Consiglio —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — D'Amico — De Cocci — Del Bo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — Di Donato — Diecidue — Di Fausto — Dominedò — Donatini. Ebner — Ermini.

Fabriani — Facchin — Fadda — Fanelli — Fanfani — Faralli — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrandi — Ferrarese — Ferraris Emanuele — Ferreri — Fietta — Firrao Giuseppe — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallo Elisabetta — Garlato — Gasparoli — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Germani — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giolitti — Girolami — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi Giuseppe — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Filippo — Gui — Gullo. Helfer.

Imperiale — Improta — Iotti Leonilde.

La Malfa — La Marca — Larussa — Latore — Lazzati — Leone Giovanni — Leone Marchesano — Leonetti — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Ruggero — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longo — Longoni — Lozza — Lucifredi — Lupis.

Malagugini — Malvestiti — Mancini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazza — Marazzina — Marenghi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Mastino Gesumino — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Melis — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Micheli — Michelini — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Monterisi — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Motolese — Mordaca — Mussini.

Nasi — Natali Ada — Natta — Nenni Pietro — Nitti — Numeroso.

Orlando — Ortona.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pallenzona — Palmieri — Paolucci — Parente — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Pugliese. Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Repossi — Rescigno — Restà — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roberti — Rocchetti — Roselli — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sailis — Sala — Salerno — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Saragat — Scaglia — Scalfaro — Schiratti — Scoca — Scotti Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silipo — Simonini — Sodano — Spataro — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storch — Stuardi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Vocino.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Artale.

Bensi — Berti Giuseppe fu. Giovanni — Bianchi Bianca — Borioni.

De Caro Gerardo — De Vita.

Farinet — Ferrario — Fina.

Giordani — Guerrieri Emanuele — Guidi Cingolani Angela Maria.

Jacoponi — Jervolino De Unterrichter Maria.

Pera — Pratolongo — Pucci Maria.

Raimondi — Rumor — Russo Perez.

Tanasco.

Viale — Vigorelli — Visentin.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Approvazione di disegno di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione permanente, nella sua riunione pomeridiana di oggi, in sede legislativa, ha approvato il disegno di legge n. 694: « Sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato della Repubblica.

La seduta è sospesa per un'ora.

(La seduta sospesa alle 20,35, è ripresa alle 21,35).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINO**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie. (105).**

PRESIDENTE. Sono stati già svolti tutti gli emendamenti all'articolo 7, per il quale la Commissione ha però proposto il seguente nuovo testo:

« La proroga può essere esclusa, quando l'immobile locato fa parte di edificio gravemente danneggiato di cui sia necessaria la ricostruzione, o che abbia comunque bisogno di urgenti lavori diretti ad assicurare la stabilità e la cui esecuzione sia impedita dalla permanenza del conduttore. L'accertamento delle condizioni tecniche di cui sopra e della necessità della liberazione dell'immobile locato per eseguire i lavori è demandata al genio civile.

« La proroga può essere altresì esclusa quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni di numero almeno doppio di vani, o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni. Nei casi di cui al presente comma deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo per il quale sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle sue condizioni.

« La proroga può essere inoltre esclusa per i contratti relativi ad aree fabbricabili, sulle quali insistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile, quando si è dimostrato che il proprietario intende disporne al fine di costruirvi e sia stato provveduto a cura dello stesso proprietario o della pubblica amministrazione a fornire altro analogo alloggio ai ricoverati.

« Nei casi di cui ai tre commi precedenti, il locatore deve dare avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile.

« Nei confronti di colui, che, senza giustificato motivo, conseguita tale disponibilità, non provveda ai lavori che ha dichiarato di voler eseguire, iniziandoli entro il termine di quattro mesi, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 6 ».

Invito l'onorevole relatore ad illustrare questo nuovo testo dell'articolo 7 e ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti già svolti.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'ultima seduta osservavo che le proposte fatte dai colleghi di minoranza, nel testo da essi presentato, e dai presentatori dei molti emendamenti, meritavano in parte di essere prese in considerazione dalla Commissione. Ragione per cui è stata proposta e già stampata una nuova formulazione dell'articolo 7 che tien conto di molte delle proposte di modifica.

Nel primo comma si stabilisce la possibilità che il proprietario rientri in possesso della casa quando ne abbia la necessità, allo scopo di procedere alla ricostruzione dell'immobile che sia stato danneggiato per qualsiasi motivo (guerra, terremoto, ecc.) o alla esecuzione di lavori necessari per assicurarne la stabilità, sempreché la presenza del conduttore impedisca l'esecuzione dei lavori stessi.

L'accertamento delle condizioni tecniche, come il giudizio sul fatto che la presenza del conduttore impedisca questi lavori, sono demandati agli uffici del genio civile.

Nel secondo comma si stabilisce una serie di eccezioni alla proroga, subordinate però alla concessione all'inquilino di un nuovo alloggio che sia proporzionato alle sue possibilità, eccezioni che contemplan il caso della demolizione effettuata per ricostruire e quello della sopraelevazione dell'ultimo piano.

Poi l'articolo 7 è conforme al testo ministeriale e stabilisce, negli ultimi commi, che la proroga può essere esclusa per i contratti relativi ad aree fabbricabili sulle quali insistono baracche ecc. purché si fornisca altro analogo alloggio ai ricoverati, e che, nei casi precedenti, il locatore deve dare avviso al conduttore con decorrenza di 4 mesi dal momento della richiesta per tornare in possesso dell'immobile.

Infine si stabiliscono norme penali.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Per quanto riguarda il 5° comma del progetto della Commissione, nel nuovo testo esso non è riportato perché, aderendo alle proposte della minoranza, si è ritenuto utile sopprimerlo. Questo comma conteneva una norma di procedura che nella prima stesura della legge aveva un suo significato; ma, essendosi ora riconosciuta anche qui la necessità del preavviso, in conformità della procedura generale, non occorrono norme diverse da quelle previste per tutti gli altri casi.

E mi pare di avere così implicitamente risposto ai presentatori dei diversi emendamenti, perché il nuovo testo comprende quasi tutti gli emendamenti, ad eccezione di qualcuno che è rimasto escluso perché la Commissione non ha ritenuto di accogliere i principi in esso esposti.

Appare, infatti, che l'emendamento Guerrieri Emanuele e Fumagalli è accettato con qualche diversità di formulazione e fa parte del 1° comma, di questo articolo 7.

L'emendamento Monterisi è assorbito perché i principi espressi sono pure conglobati nel 1° comma.

Non si è ritenuto di accogliere l'emendamento Lecciso, Lucifredi, Pertusio e Russo, di parlare di unità immobiliare, perché, come giustamente osservava l'onorevole ministro, una simile espressione non è stata mai usata in altri punti della legge, e potrebbe creare equivoci lasciando ritenere che si tratti di un concetto diverso, mentre in realtà si vuole indicare sempre la parte dell'immobile che sia stata locata.

Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti Lucifredi, Pertusio e Russo, quello dell'onorevole Adonnino, quello dell'onorevole Schiratti, quello degli onorevoli Carattera e Scotti Alessandro, quello dell'onorevole Scoca e infine quello dell'onorevole Adonnino ed altri, risultano tutti conglobati nella nuova formulazione dell'articolo 7, proposta dalla Commissione, che comprende pure il principio esposto nel testo della minoranza, cioè che per ottenere la liberazione dell'immobile occorre che la presenza dell'inquilino effettivamente ostacoli l'esecuzione dei lavori che si intendono effettuare.

Resta l'emendamento dell'onorevole Di Fausto, per il quale la Commissione, dato che il rilascio è subordinato alla concessione di altro alloggio, dichiara di rimettersi alla Camera.

Per quanto riguarda l'emendamento Rescigno, Casalnuovo, Castelli Avolio ed altri, la Commissione esprime parere favorevole, ma ritiene che esso non possa trovar posto

nell'articolo 7, essendo più opportuno farne oggetto di un articolo separato.

La Commissione ritiene che l'emendamento Adonnino sia effettivamente assorbito dal secondo comma del nuovo articolo 7, che contempla le sopraelevazioni. Il collega Adonnino ci osserva che nel suo emendamento non era compresa la necessità dell'offerta di altro alloggio all'inquilino; ma la Commissione ritiene di accettare l'emendamento Adonnino solo subordinatamente a questa concessione. Infatti, se è vero che si deve consentire l'escomio dell'inquilino quando si tratti di favorire la nuova costruzione, è pur vero che questa necessità di ordine generale deve essere temperata dalle necessità di carattere umano, onde occorre l'offerta di altro appartamento.

ADONNINO. Si tratta di soffitte, non di appartamenti.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Ma bisognerebbe specificare in questo caso se le soffitte siano o no abitate.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si tratta sempre di sopraelevazioni.

ADONNINO. Il concetto del comune di Roma è che la soffitta è un accessorio.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Si potrà sempre dall'interprete ritenere che la soffitta sia una parte accessoria o non necessaria dall'immobile, e che quindi l'inquilino possa restringersi cedendo l'accessorio come parte sovrabbondante dell'immobile. La Commissione resta del parere che non sia il caso di introdurre una ipotesi di carattere così specifico. Rientrerà nella norma generale; si tratterà di trovare caso per caso la norma in cui farla rientrare.

La Commissione ritiene, poi, che il principio di cui all'emendamento Paolucci sia già inserito nell'articolo così come è formulato, con le restrizioni che sono forse opportune. Perciò, la Commissione considera superfluo questo emendamento e, in ogni caso, esprime parere contrario per quella parte di esso che non è stata accolta nel nuovo testo.

L'emendamento Guerrieri è già stato accettato dalla Commissione. Si tratta di norme procedurali.

Essendo stato soppresso il comma, l'emendamento Lecciso risulta assorbito.

Per quanto riguarda l'eccezione contenuta nell'emendamento dell'onorevole Casalnuovo, la Commissione ritiene di rimettersi alla Camera. Si tratta della estensione della norma penale ad altro caso di simulazione; quello del proprietario che faccia richiesta di entrare in possesso dell'immobile per ese-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

guire i lavori e che poi, in effetti, non li esegua.

Comunque, per venire incontro al desiderio dell'onorevole Casalnuovo, si è introdotta nell'ultimo comma del nuovo articolo 7 una frase che in un certo senso cerca di avvicinarsi al suo pensiero e cioè le parole « senza giustificato motivo ». Quindi la Commissione è del parere che nella formulazione nuova dell'articolo 7 sia stato accolto per lo meno il principio fondamentale posto dall'onorevole Casalnuovo. Subordinatamente, si rimette alla Camera per quanto riguarda l'eliminazione della sanzione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sul nuovo testo della Commissione e sugli emendamenti svolti?

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo con la Commissione sul nuovo testo, che ha tenuto presente quanto appariva accettabile degli emendamenti presentati dai diversi deputati.

Ora, io prego i presentatori di emendamenti di ritenersi soddisfatti di questo nuovo testo che ha cercato di tenere il massimo conto possibile di tutte le osservazioni fatte. Difatti, mentre il primo testo, sia del Governo che della Commissione, si riferiva esclusivamente agli edifici danneggiati dalla guerra ed a quelli che potevano venire ricostruiti in base ai piani regolatori edilizi, nonché alle locazioni di aree fabbricabili, sulle quali insistano baracche o altre costruzioni, il nuovo testo è venuto invece a considerare, con un criterio molto più largo ed obiettivo, tutte le costruzioni e le riparazioni più urgenti. Quindi, io prego che, tenendo presente questo allargamento di criteri, che è già concretamente avvenuto, in questi limiti e non oltre questi limiti venga approvato l'attuale disegno di legge.

La Commissione ha tenuto presente anche le osservazioni della minoranza, per ciò che riguarda la soppressione del penultimo comma dell'articolo 7; ed ha cercato di assorbire anche quegli emendamenti, come quello dell'onorevole Lecciso, che sono sembrati accoglibili. Un emendamento soltanto non ha tenuto presente, quello presentato dall'onorevole Casalnuovo, emendamento che invece ritengo debba essere accolto. Si tratta di togliere il richiamo al comma quinto dell'articolo 6. Le osservazioni fatte dall'onorevole Casalnuovo mi hanno convinto della opportunità di non conservare il richiamo perché qui non siamo di fronte a delle richieste di cessazione della proroga per fatti specifici inerenti al soggetto, come nel caso

di chi agisce per la propria necessità urgente e improrogabile, bensì di fronte a situazioni obiettive che non si prestano ad essere simulate. Nel caso, ad esempio, del primo comma dell'articolo 7, l'esclusione della proroga avviene solo quando vi sia obiettivamente un danneggiamento riconosciuto dal genio civile; e se in quattro mesi il proprietario non provvede alla ricostruzione, non è perché abbia cercato di frodare, ma per altre circostanze che possono non dipendere dalla sua volontà. Pertanto, non credo che si debbano aggiungere, oltre le sanzioni civili, quelle penali. Accederei quindi all'emendamento Casalnuovo, escludendo detto richiamo al quinto comma dell'articolo 6. Per il resto sono d'accordo con la Commissione nel confermare questo articolo, che tiene presenti tutte le esigenze.

PRESIDENTE. Debbo chiedere ora ai presentatori degli emendamenti se li mantengono o meno. Onorevole Fumagalli, ella è d'accordo con la Commissione?

FUMAGALLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Monterisi, ella ritira il suo emendamento?

MONTERISI. Lo ritiro perché è assorbito dal testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Pertusio?

PERTUSIO. Non insisto, perché l'emendamento di carattere sostanziale è stato trasferito nel testo redatto dalla Commissione. Per le altre precisazioni di carattere formale la identificazione della cosa locata avviene pure con chiarezza nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Onorevole Adonnino?

ADONNINO. Per i primi due emendamenti, non insisto; per il terzo, dovrei insistere, anche perché l'ho presentato su invito della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Schiratti?

SCHIRATTI. Benché non completamente soddisfatto, tuttavia ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poiché gli onorevoli Di Fausto, Scoca, Castelli Avolio, De Michele e Monticelli non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato ai loro emendamenti.

Onorevole Ferrarese, ella mantiene il suo emendamento?

FERRARESE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Lombardi Ruggero non è presente: s'intende abbia rinunciato al suo emendamento.

Onorevole Rescigno?

RESCIGNO. Propongo che il mio emendamento costituisca un articolo a sé, il 7-bis.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Aderisco.

PRESIDENTE. Onorevole Paolucci, insiste sul suo emendamento?

PAOLUCCI. Lo mantengo, perché non sono soddisfatto delle modifiche concordate dalla Commissione. L'emendamento mira a provvedere di alloggio, sia pure temporaneo, l'inquilino il quale debba lasciare l'appartamento per necessità sopraggiunte, constatate, ed accertate dai competenti organi tecnici del genio civile, allorché, cioè, debba procedersi a ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione dell'immobile.

Voglio soprattutto riferirmi alla situazione particolarmente angosciosa in cui versano migliaia e migliaia di sinistrati di guerra. Se la Commissione ha inteso nel nuovo testo di escludere dalla proroga l'inquilino, allorché si tratta di ricostruire edifici danneggiati dalla guerra, io mi taccio. Ma se la Commissione ha inteso comprendere nella locuzione « edifici o immobili danneggiati » anche gli immobili o edifici danneggiati per effetto della guerra, non posso tacere; e sento il dovere di rilevare la gravità delle conseguenze dell'approvazione di una simile disposizione.

L'onorevole Rocchetti sa che la nostra provincia, la provincia di Chieti, è fra le più martoriate della guerra. Secondo i dati forniti da quell'ufficio del genio civile, la provincia predetta ha avuto, per effetto della guerra, distrutti 38 mila vani e danneggiati 170 mila. Si pensi alla gravità della situazione in cui verrebbero a trovarsi circa 200 mila famiglie, se non si desse la possibilità agli inquilini che devono sloggiare, quando sia necessario procedere alla ricostruzione, di trovare altro alloggio!

L'onorevole Rocchetti conosce bene la situazione della mia Ortona.

PRESIDENTE. Ma il suo emendamento è stato accolto, sia pure in parte.

PAOLUCCI. L'onorevole Rocchetti, a nome della Commissione, ha precisato che le mie richieste sono solo in parte accolte dalla Commissione, cioè nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'emendamento concordato, ma non nel primo caso, là dove si dà possibilità di escludere la proroga e quindi di rescindere il contratto.

PRESIDENTE. Ella ha diritto di mantenere l'emendamento per la parte che non è stata accolta e di chiedere che venga messo in votazione.

PAOLUCCI. Mantengo l'emendamento, perché — ripeto — sarebbe addirittura delittuoso dare la possibilità di sfrattare migliaia

e migliaia di inquilini nei paesi maggiormente sinistrati dalla guerra. Richiamo l'onorevole Rocchetti ad un senso di responsabilità preciso e categorico.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Fumagalli se mantiene l'emendamento che ha presentato insieme con l'onorevole Guerrieri e che risulta assorbito nel nuovo testo.

FUMAGALLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento Leccico è assorbito.

L'emendamento Casalnuovo è mantenuto per richiesta del ministro.

Pongo in votazione l'emendamento Adonino-Clerici, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Dopo il terzo comma aggiungere:

« La proroga può essere altresì esclusa per i contratti relativi alle soffitte o ai locali sopra le terrazze, quando essi abbiano carattere di accessori ad altri appartamenti e sia dimostrato che il proprietario intende disporre per effettuare la sopraelevazione dello stabile ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Paolucci, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Al rilascio forzato dell'immobile, potrà, però procedersi solo quando dallo stesso proprietario o dalla pubblica amministrazione sia provveduto a fornire al conduttore od al ricoverato altro analogo e stabile alloggio nello stesso comune e per un canone di affitto per essi sopportabile ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Casalnuovo, che all'ultimo comma propone di sopprimere le parole: « e quinto ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

Resta ancora il testo della minoranza, considerato come emendamento. Invito l'onorevole Capalozza a dichiarare se lo mantiene.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, la minoranza sarebbe anche disposta a rinunciare al suo testo dell'articolo 7, escluso l'ultimo comma, che, invece, mantiene integralmente, a condizione che fossero apportate modeste modificazioni al testo proposto da ultimo dalla maggioranza. In particolare, per quanto riguarda

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

il primo comma la minoranza della Commissione sarebbe disposta ad aderire al testo della maggioranza purché si aggiungesse l'inciso, che del resto era compreso in tutti i testi precedenti (del Governo, della maggioranza e della minoranza): « per effetto della guerra » o, se si vuole: « per causa di guerra ».

Secondo il testo emendato della maggioranza, la possibilità di eccezione della proroga viene estesa a tutti i casi, anche a quelli in cui si debba provvedere alla ricostruzione e persino alla solidificazione, anche a quella di necessità determinata da vetustà. Io devo far rilevare quanto sia grave questo ampliamento e come si vada contro alle stesse disposizioni del codice civile, così come io ebbi già ad osservare ieri. Cosicché, per concludere su questo punto, solo se la maggioranza accogliesse la aggiunta dell'inciso: « per effetto della guerra » dopo le parole « edificio gravemente danneggiato » noi aderiremmo al testo della maggioranza.

Per quanto riguarda il secondo comma noi potremmo egualmente accettare il testo della maggioranza, a condizione che dopo il primo periodo « quando intenda eseguire sopraelevazioni » siano aggiunte le parole « sempreché i lavori siano impediti dal possesso del conduttore ».

In ordine al terzo comma, noi egualmente aderiremmo al testo della maggioranza, sempreché venisse aggiunto l'inciso « per un canone di affitto da essi sopportabile ».

Se noi consentissimo che coloro che occupano baracche o altre costruzioni senza carattere stabile, vengano estromessi se vanga loro fornito altro analogo alloggio, senza però stabilire che il canone di affitto sia proporzionato alla loro condizione economica, evidentemente noi porremmo in una gravissima situazione questi ricoverati, perché potrebbero sentirsi imporre un canone di affitto tale da non poter essere sopportato e così perderebbero il vecchio alloggio ed anche il nuovo. Da ciò deriva la ingiustizia e la opportunità di una aggiunta di questo genere.

Per quanto concerne il quarto comma, noi vorremmo che le parole: « quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile », siano sostituite con le parole: « quattro mesi prima della scadenza stabilita dalla legge o dagli usi per la durata del rapporto locatizio ».

E questo perché non dobbiamo dimenticare che si tratta di persone che non si trovano di fronte alla necessità urgente ed impro-

gabibile del locatore, ma semplicemente di fronte all'opportunità scelta dal locatore di ricostruire, riparare, ampliare l'immobile o di edificare nelle aree fabbricabili su cui insistono baracche, di guisa che non sussiste nessuna urgenza di cacciar via i più infelici fra tutti i sinistrati e i senzatetto, nel periodo così breve di quattro mesi.

Nell'ultimo comma del testo della Commissione, non possiamo consentire all'inciso « senza giustificato motivo » (che mi sembra sia stato suggerito dall'onorevole Lecciso): i motivi li ho esposti ieri e non sto a ripeterli.

Inoltre, si deve tener conto, accanto agli altri commi dell'articolo 6 richiamati dal quarto capoverso del testo emendato della Commissione, anche del comma terzo, che, forse, per un errore di stampa o per una svista, non è stato qui incluso. Il terzo comma dell'articolo 6 — già richiamato nel testo governativo e nel testo della maggioranza, oltretutto della minoranza — statuisce che nel caso in cui colui che abbia avuto la disponibilità dell'immobile non effettui i lavori in forza dei quali è riuscito ad ottenere la disponibilità debba restituire l'immobile al conduttore e sia tenuto nei suoi confronti al risarcimento dei danni.

Tanto più necessario e importante, onorevoli colleghi, è il riferimento a questo comma — anzi il mantenimento di questo inciso che è inesplicabilmente scomparso — quando si pensi che è stata votata or ora l'esclusione delle parole « quinto comma dell'articolo 6 », cioè l'esclusione di ogni sanzione penale a carico di colui che non ottemperi ai suoi obblighi. Tanto più necessaria e importante, quando si pensi che, diversamente, gli obblighi stabiliti dalla legge sarebbero assolutamente platonici: privi di sanzione penale, perché la Camera ha accolto l'emendamento dell'onorevole Casalnuovo, privi di sanzione civile, perché nell'ultimo comma del testo della Commissione il richiamo al terzo comma dell'articolo 6 è scomparso.

Noi insistiamo, infine sull'ultimo capoverso del nostro articolo 7, il quale vuole stabilire, nei confronti dei vecchi conduttori che siano stati estromessi per l'ipotesi di miglioramento, di ampliamento, di sopraelevazione ecc. della casa, la possibilità di una priorità per l'affitto dei locali ricostruiti o rinnovati.

È quindi cosa molto giusta e ragionevole quella di consentire che il vecchio conduttore abbia, a parità di condizioni, un diritto di prelazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Sono determinate, nella disposizione da noi suggerita, le formalità e la procedura da seguirsi perché questa priorità sia veramente efficace e veramente tutelata dalla legge.

Faccio rilevare — e concludo — che questa norma, che è richiesta urgentemente da tutti i sinistrati da cui abbiamo avuto sollecitazioni e premure durante i lavori di elaborazione della presente legge, corrisponde anche ad una disposizione della vigente legge francese, che accoglie lo stesso principio e dalla quale abbiamo tratto la formulazione che sottoponiamo all'attenzione e all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole relatore per la maggioranza?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La maggioranza della Commissione, onorevole Presidente, è dolente di non poter accogliere se non alcune soltanto delle proposte della minoranza.

Circa la precisazione proposta dalla medesima per il primo comma, noi la riteniamo dannosa e siamo per il mantenimento del testo ministeriale e di quello ultimo della Commissione che ha accolto, incorporandolo, l'emendamento dell'onorevole Monterisi, il quale chiedeva appunto che, quando l'edificio fosse così danneggiato da dover essere ricostruito pressoché per intero, il proprietario potesse rientrarne in possesso.

Circa poi la facoltà di escomio relativa al secondo comma, questa è subordinata al fatto che ci sia un altro alloggio disponibile per l'inquilino, onde è giusto che il proprietario, anche se non si trovi in istato di stretta necessità, possa rientrare in possesso dell'alloggio, per modificarlo, avendo a ciò un interesse economico in quanto trova, nell'allontanamento dell'inquilino, la convenienza a farlo.

Per quanto concerne, poi, la precisazione della espressione proposta « un canone di affitto per essi sopportabile », la maggioranza della Commissione l'accetta senz'altro.

Circa la modificazione proposta al terzo comma, la Commissione è contraria perché tende ad introdurre un principio che risulta già escluso due volte da due votazioni della Camera, e dato che maggiori cautele di termini appaiono superflue perché vi è un'offerta di altro alloggio da parte del proprietario.

Relativamente alla soppressione dell'inciso « senza giustificato motivo » proposto dall'onorevole Lecciso, la Commissione l'accetta non per le ragioni addotte dall'onorevole Capalozza, ma perché già è stata eliminata la clausola di carattere penale, ad attenuare la quale era stato introdotto l'inciso.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. C'è la parola « terzo » nell'ultimo comma.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione ritiene giusta l'osservazione dell'onorevole Capalozza, ed accetta la inclusione della parola « terzo » nel comma indicato.

Per quanto riguarda, invece, l'esercizio del diritto di prelazione per l'inquilino lo ritengo inutile e dannoso per queste ragioni: che quasi tutti hanno già trovato una loro sistemazione specialmente ad opera dei proprietari; e perché ogni prelazione induce un vincolo per l'economia, che finisce sempre per scoraggiare quell'iniziativa che noi riteniamo di stimolare.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi rimetto a quanto ha detto l'onorevole relatore per la maggioranza ed accetto le sue conclusioni in merito alle proposte fatte dall'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione comma per comma.

Onorevole Capalozza mantiene il suo emendamento al primo comma?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento Capalozza: « Dopo le parole: « gravemente danneggiato », aggiungere: « per effetto della guerra ».

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma del nuovo testo dell'articolo 7 proposto dalla Commissione:

« La proroga può essere esclusa quando l'immobile locato fa parte di edificio gravemente danneggiato di cui sia necessaria la ricostruzione, o che abbia comunque bisogno di urgenti lavori diretti ad assicurare la stabilità e la cui esecuzione sia impedita dalla permanenza del conduttore. L'accertamento delle condizioni tecniche di cui sopra e della necessità della liberazione dell'immobile locato per eseguire i lavori è demandata al genio civile ».

(*È approvato*).

Al secondo comma vi è un emendamento proposto dall'onorevole Capalozza, del seguente tenore: Dopo la parola: « sopraelevazioni », aggiungere: « sempreché i lavori siano impediti dal possesso del conduttore ».

Lo mantiene, onorevole Capalozza?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:

« La proroga può essere altresì esclusa quando il proprietario intenda demolire o trasformare notevolmente l'immobile locato per eseguire nuove costruzioni di numero almeno doppio di vani, o, trattandosi di appartamento sito all'ultimo piano, quando intenda eseguire sopraelevazioni. Nei casi di cui al presente comma deve essere fornito al conduttore altro alloggio idoneo per il quale sia dovuto un canone di locazione proporzionato alle sue condizioni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo comma con l'aggiunta della minoranza, accettata dal Governo e dalla Commissione:

« La proroga può essere inoltre esclusa per i contratti relativi ad aree fabbricabili, sulle quali esistono baracche o altre costruzioni senza carattere stabile, quando si è dimostrato che il proprietario intende disporne al fine di costruirvi e sia stato provveduto a cura dello stesso proprietario o della pubblica amministrazione a fornire altro analogo alloggio ai ricoverati con un canone di affitto per essi sopportabile ».

(*È approvato*).

Al comma successivo, la minoranza propone di sostituire le parole: « quattro mesi prima della data ecc. » con le altre: « quattro mesi prima della scadenza stabilita dalla legge o dagli usi locali per la durata del rapporto locatizio ».

Onorevole Capalozza, ella mantiene questo emendamento non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il testo della maggioranza della Commissione:

« Nei casi di cui ai tre commi precedenti, il locatore deve dare avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile ».

(*È approvato*).

Nel successivo comma la minoranza della Commissione ha chiesto la soppressione dell'inciso: « senza giustificato motivo », nonché l'aggiunta della parola: « terzo ». Questi due emendamenti sono accettati dalla maggioranza della Commissione. Pongo in votazione il testo che ne consegue, tenendo presente che la parola « quinto » è stata soppressa in seguito alla approvazione dell'emendamento Casalnuovo:

« Nei confronti di colui che, conseguita tale disponibilità, non provvede ai lavori che ha dichiarato di voler eseguire, iniziandoli entro il termine di quattro mesi, si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 6 ».

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma proposto dalla minoranza della Commissione:

« Nei casi previsti dal primo e secondo comma di questo articolo è fatto salvo al conduttore il diritto di priorità per l'affitto dei locali ricostruiti. Entro un mese dalla fine dei lavori, il proprietario dovrà con cartolina raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro atto stragiudiziale invitarlo a fargli conoscere entro due mesi e nella stessa forma se intende valersi di questo diritto. La notifica da parte del proprietario dovrà menzionare, a pena di nullità, la forma e il termine della risposta ».

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Il rigetto di questo comma della minoranza costituirebbe un'imprudente dimostrazione della deliberata volontà della maggioranza di favorire e proteggere a tutti i costi gli interessi dei proprietari. (*Commenti al centro*).

Ve lo dimostro. Noi abbiamo stabilito il principio che colui il quale simula la causa di necessità per riavere il proprio immobile, viene punito con sanzioni civili e penali. Ebbene, pochi minuti fa abbiamo sconvolto questo principio esimendo da qualsiasi responsabilità civile e penale colui che simula la necessità di riavere l'immobile per sopraelevarlo, per ampliarlo, per completarne la costruzione, per ricostruirlo, per ripararlo. E non so con quanta coerenza (non voglio entrare in merito) l'Assemblea è venuta in contrario avviso.

Onorevoli colleghi, riflettete all'interesse e al diritto dell'inquilino che è stato sfrattato dall'immobile che forse abitava da decine e decine d'anni in vista della necessità del locatore di sopraelevarlo o di ampliarlo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

lo; riflettete all'interesse e al diritto di questo disgraziato padre di famiglia, che ha visto in quell'immobile nascere i suoi figli, che forse vi ha visto morire i suoi cari, sotto le macerie! Come fate a contestare il diritto di questo disgraziato inquilino sfrattato dall'immobile nella prima ipotesi di cui all'articolo 7 (per cui non è ammessa la condizione che gli venga trovato altro alloggio) il diritto di tornare ad abitare nello stesso immobile ricostruito, riparato, sopraelevato od ampliato? Come fate a negare questo diritto? Rigettando questa nostra proposta, voi date un'altra delle innumeri prove di protezione assoluta, sfacciata, dell'interesse dei proprietari! (*Rumori al centro — Applausi all'estrema sinistra*). Non ho paura di quello che dico! (*Interruzioni al centro*). E dimostrereste che al posto del cuore avete una pietra!

TONENGO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONENGO. Signor Presidente, il mio voto sarà favorevole all'emendamento della minoranza, per evitare un doppio giuoco a favore di chi è padrone di casa. Parlando di sopraelevazione, si dà facoltà al proprietario di gettare sul lastrico questa povera gente che per anni e anni ha vissuto in soffitta, in una piccola camera, senza nemmeno i più indispensabili requisiti igienici!

Questo non è umano, né sincero, né sociale, né cristiano!

E quindi, io voterò a favore dell'emendamento, perché so, così agendo, di fare gli interessi di tanta povera gente. Io dico però una cosa sola: come uomini, ponderate bene! Badate che con questo si può sbagliare! Con questo si dà al proprietario una facoltà delle cui conseguenze noi potremo essere chiamati responsabili! (*Applausi all'estrema sinistra*). Ognuno ha nelle sue mani una pedina: la giochi bene, perché la massa degli interessati quanto prima giudicherà! (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dalla minoranza, di cui è già stata data lettura.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Passiamo all'articolo 7-bis proposto dagli onorevoli Rescigno, Casalnuovo, Palazzolo, Castelli Avolio, Foresi e Perlingieri:

« Sono esenti dalle proroghe e vincoli previsti dalle leggi sui contrari agrari i terreni (anche se parte di maggiori appezzamenti) sui quali il proprietario intenda costruire edifici

di abitazione, limitatamente ad un'area pari al doppio di quella che dovrà occupare il fabbricato.

« Il proprietario che non esegue le costruzioni entro un anno dal rilascio decade dalla esenzione di cui al comma precedente ed incorre nelle sanzioni previste nei commi 4 e 5 dell'articolo 6 ».

Questo articolo è accettato dalla Commissione e dal Governo. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7-bis proposto dalla minoranza:

« Gli immobili adibiti ad uso di abitazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1° abitazioni di tipo popolare;
- 2° abitazioni di tipo civile;
- 3° abitazioni di lusso.

« I criteri di classificazione saranno stabiliti in ciascun comune con deliberazione del Consiglio comunale, tenuto conto del valore economico, della ubicazione, delle caratteristiche locative degli immobili, del numero e qualità dei servizi di cui sono provvisti e di ogni altro elemento che, in rapporto alle condizioni locali, valga a meglio determinare la classificazione predetta ».

Qual'è il parere della maggioranza della Commissione?

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*.

La Commissione è contraria alla formulazione di questo articolo 7-bis per ragioni d'ordine sistematico perché è ferma nella sua impostazione di graduare gli aumenti in base alle condizioni economiche del conduttore anziché sulla differenziazione dei tipi di abitazioni, in tipo popolare, tipo civile e tipo di lusso. La Commissione ha dato già ragione di questo suo punto di vista quando, in sede di discussione generale, a mio mezzo osservò che sembrava superflua una distinzione dei diversi tipi di abitazione quando ad essa nello stesso testo di minoranza si aggiungeva un correttivo fondato sulle condizioni economiche del conduttore.

Ora, la legge è già abbastanza complicata, pur facendo riferimento soltanto a condizioni di carattere soggettivo. Se a queste aggiungiamo elementi di carattere oggettivo, finiremo, a mio modesto parere, per complicare ulteriormente le cose. Per questi motivi la Commissione è contraria all'accoglimento di questo articolo 7-bis.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con quanto ha detto il relatore di maggioranza. Diversamente, noi introdurremmo in questa legge, con questo articolo, una distinzione di locali che non abbiamo mai fatto e che sposterebbe tutto il piano organico dell'attuale legge. Pregherei perciò la Camera di evitare quest'ulteriore appesantimento della disciplina che potrebbe risolversi in disarmonie nella sistematica della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, ella mantiene questo articolo?

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« I canoni delle locazioni e sublocazioni prorogate in virtù della presente legge possono essere aumentati nella misura del cinquanta per cento, computata sui canoni risultanti dalla applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461.

« La misura dell'aumento può giungere sino al cento per cento quando, tenuto anche conto delle caratteristiche e delle condizioni di manutenzione dell'immobile locato, si tratti di inquilino che abbia una posizione economica tale da sopportare il maggiore aumento.

« La misura dell'aumento è ridotta sino ad un minimo del trenta per cento:

a) quando la posizione economica dell'inquilino è disagiata e tale da rendere a lui non sopportabile un maggiore aumento, specialmente se si tratta di persone che vivono di redditi di puro lavoro ovvero di assegni di quiescenza;

b) quando la misura del canone che si paga attualmente appare eccessiva, rispetto ai canoni pagati, in eguali condizioni, per altri immobili egualmente soggetti al regime vincolistico.

« La misura dell'aumento è ridotta sino ad un minimo del dieci per cento quando si tratta d'immobili locati per la prima volta posteriormente all'8 settembre 1943 ».

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHETTI, *Relatore per la maggioranza*. Per accelerare la discussione, si è avuto qualche contatto fra maggioranza e minoranza della Commissione, e si è giunti al convincimento che è opportuno semplificare il lavoro

eliminando il motivo di una grave contestazione, quella della retroattività della applicazione degli aumenti al 1° gennaio 1949.

Il presupposto della maggioranza della Commissione, allorché questo principio fu introdotto nella legge, era quello che si dovesse rapidamente venire alla conclusione dei lavori, onde appariva opportuno non turbare il ritmo previsto di gradualità degli aumenti ed occorreva perciò farli decorrere dal primo gennaio 1949. Ora, siccome sono trascorsi molti mesi e ne trascorreranno purtroppo altri, il numero di arretrati che si verrebbero ad accumulare aumenta, e ragioni di giustizia e di praticità vogliono che sia eliminato il principio della retroattività. A tal riguardo si rende opportuna la formulazione di un nuovo testo, che riprenda le mosse dal testo ministeriale, il quale prevedeva appunto la possibilità di aumenti per un periodo pluriennale.

Propongo pertanto che il primo comma dell'articolo 8 sia così modificato: « Negli anni 1950 e 1951, a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno le pigioni possono essere aumentate nella misura del 50 per cento all'anno computata sui canoni corrisposti alla data in cui l'aumento viene richiesto ».

Desidero dare un chiarimento, per evitare le eventuali rimostranze dell'onorevole Capalozza: il testo è stato concordato con la minoranza della Commissione, ma si intende che le altre questioni restano aperte. Ho detto « concordato » nel senso che abbiamo aderito al punto di vista della minoranza sulla retroattività, cui abbiamo rinunciato.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura del nuovo testo dell'articolo 8 proposto dalla Commissione.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Negli anni 1950 e 1951, a decorrere dal primo gennaio di ciascun anno le pigioni possono essere aumentate nella misura del 50 per cento all'anno computata sui canoni alla data in cui l'aumento viene richiesto.

« La misura dell'aumento può giungere sino al cento per cento quando, tenuto anche conto delle caratteristiche e delle condizioni di manutenzione dell'immobile locato, si tratti di inquilino che abbia una posizione economica tale da sopportare il maggiore aumento.

« La misura dell'aumento è ridotta sino ad un minimo del trenta per cento:

a) quando la posizione economica dell'inquilino è disagiata e tale da rendere a lui non sopportabile un maggiore aumento, spe-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

cialmente se si tratta di persone che vivono di redditi di puro lavoro ovvero di assegni di quiescenza;

b) quando la misura del canone che si paga attualmente appare eccessiva, rispetto ai canoni pagati, in eguali condizioni, per altri immobili egualmente soggetti al regime vincolistico.

« La misura dell'aumento è ridotta sino ad un minimo dei dieci per cento quando si tratta d'immobili locati per la prima volta posteriormente all'8 settembre 1943 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Quarello ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo con il seguente:*

« I canoni delle locazioni di immobili adibiti ad uso d'abitazione od all'esercizio di attività artigiane e professionali prorogati in virtù della presente legge, possono essere aumentati durante il periodo della proroga nella misura e nelle variazioni conteggiate sulla base degli affitti in vigore nel 1939 e, per ogni caso, nel mese di giugno 1939.

« A decorrere dal 1° gennaio 1949, l'aumento è del 50 per cento sui canoni attualmente applicati, sempre che l'ammontare complessivo non venga a superare di 4 volte l'affitto in vigore nel giugno 1939.

« A partire dal 1° gennaio 1950, i canoni possono essere ulteriormente prorogati nella misura seguente:

al 1° gennaio 1950, aumento a 6 volte il 1939;

al 1° luglio 1950, aumento a 8 volte il 1939;

al 1° gennaio 1951, aumento a 10 volte il 1939;

al 1° luglio 1951, aumento a 12 volte il 1939.

« Per le locazioni contratte dopo il 1939 sia su stabili vecchi che nuovi, anche se abitabili successivamente e che siano soggette al vincolo, l'ammontare delle stesse non può superare le aliquote stabilite nel precedente articolo.

« La base delle quote d'affitto viene considerata in relazione a fabbricati consimili nella stessa località.

« Nel caso che non intervengano accordi diretti tra proprietari e inquilini, la soluzione viene deferita alla Sezione specializzata di cui all'articolo 21 della presente legge ».

QUARELLO. Il mio emendamento è completamente diverso dagli altri del genere, e intende dare una sistemazione del tutto diversa alla materia degli affitti.

L'articolo 8, attualmente in discussione, sia nel testo che è stato ultimamente formulato sia in quello che venne concordato tra la Commissione e l'onorevole ministro, rappresenta evidentemente l'articolo più importante della legge: l'orientamento che noi daremo e le obiezioni sostanziali che faremo in proposito possono avere una influenza decisiva sulla portata della medesima.

Vi sono, è vero, altri articoli importanti ed è mia opinione che per parecchi di essi forse sarebbe stato meglio soprassedere alla discussione per evitare di intricarsi in una selva di rovi spinati che non potrà certamente giovare né a noi né a chi dovrà avventurarvisi. È evidente che anche per altri articoli da noi esaminati forse le conseguenze e le polemiche non saranno tutte benevole nei confronti del legislatore.

Ma l'articolo 8, che porta a tre anni la durata della legge e viene a modificare i canoni delle locazioni e delle sublocazioni, costituisce un punto fondamentale. Dal modo come lo risolveremo avremo conseguenze in un senso o nell'altro. Ritengo mio dovere esaminarne la portata e cooperare a far sì che le conseguenze possano almeno portare al maggior benefico effetto della legge stessa.

È evidente che un conto è impostare la discussione su una legge della durata di un anno che possa quindi considerarsi quasi provvisoria, e ben altra cosa è impostare la discussione su una legge che abbia efficacia per tre anni, nella quale si venga praticamente a stabilire una norma che può essere operante anche per l'avvenire e che può contenere principi che possono pregiudicare determinate soluzioni.

Ora, il fatto che la Commissione precedentemente avesse concluso per un anno voleva dire che essa sentiva l'importanza di questo argomento e che preferiva fare una legge prorogabile di anno in anno, lasciando che maturassero poi all'interno certe condizioni atte a consentire impostazioni diverse.

Ma noi ricordiamo, onorevoli colleghi, che, quando già la Camera stava per passare a discutere gli articoli, l'onorevole ministro chiese insistentemente di poter esaminare meglio la cosa, e la Commissione, per un riguardo forse alla sua persona, ha accettato; o forse anche la Commissione si è resa finalmente conto che ormai, nel discutere una legge di questo genere, l'anno richiesto veniva ad essere insufficiente.

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. E intanto un anno sta passando per la discussione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

QUARELLO. Veramente chi parla si era permesso di far rilevare parecchie volte in sede di Commissione che bisognava non entrare nel merito a discutere di questa legge, e che gli argomenti che si toccavano era meglio lasciarli maturare, e che era prudente discutere altri problemi inerenti alla legge stessa, perché, evidentemente, ci si rendeva conto che il problema degli affitti, anche se esaminato come tale, rimane sempre un problema di case.

Il problema degli affitti lo si può adeguatamente impostare, superando posizioni demagogiche, soltanto in quanto serva a costruire case e a dare abitazioni a chi ne ha bisogno. Solo da questo punto di vista il problema degli affitti poteva essere esaminato. Ora, onorevoli colleghi, proponendo la durata di tre anni noi dobbiamo evidentemente stabilire criteri che non siano più provvisori, ma che possano portare a effetti benefici in quanto ci riconducano verso la normalità e l'equilibrio economico, mentre oggi si è ben lontani da ciò sia nel fatto che nell'indirizzo. Ora, onorevoli colleghi, con le ultime proposte fatte dalla Commissione, non so se d'accordo tra la maggioranza e la minoranza, a me pare che questa anomalia, questo squilibrio, non solo non si elimini, ma si confermi rafforzato e peggiorato, perché si viene a stabilire che per l'aumento delle aliquote degli affitti valgono delle norme soggettive. Infatti: è l'inquilino che viene a stabilire in un certo modo gli aumenti, per cui il prezzo non è più dato dall'alloggio, mentre è ovvio dovrebbe essere il tipo di alloggio, e cioè la località, le comodità, ecc., e non l'inquilino a determinare il prezzo. È l'oggetto, non chi lo usa che fa il prezzo. Ora, questo concetto può forse valere in via transitoria, io non lo metto in dubbio, ma non in via normale, e mi pare che se noi, in questo momento in cui dovremmo andare verso la normalità, ci incamminiamo su questa strada l'uscirne sarà molto difficile. Il criterio di stabilire l'aumento dell'affitto secondo le condizioni economiche dell'inquilino, cosa che in molti casi è per lo meno difficile, mi pare sia una concezione che dovrebbe essere superata nel tentativo di andare verso un equilibrio economico verso il quale si deve pure andare. Ora il problema dell'affitto è di avere la casa, di costruirne di nuove; e queste non possono essere ricostruite che in base al costo economico e non in base alle argomentazioni più o meno acute sulle condizioni di questo o di quell'inquilino. Stabilendo norme diverse, soggettive, noi diamo un'impostazione che in-

negabilmente costituisce un controsenso e ritengo non potrà portare a conseguenze benefiche, ma solo diventare una palla di piombo al piede della proprietà immobiliare.

Perché, qualora l'Assemblea intendesse questa norma di differenziazione dell'affitto a seconda dell'inquilino affermarla come questione di principio e andare fino alle ultime conseguenze, io dichiaro che non ho niente in contrario, purché si sappia bene dove andiamo e quando potremo fermarci e vedere se non si va invece incontro a un vicolo cieco.

Ma nelle attuali condizioni economiche, io rimango nella convinzione che questo sia un criterio errato, economicamente insostenibile, e soprattutto ingiusto. Sull'ingiusto potrei intrattenermi lungamente, il che non faccio. Dirò soltanto che sul giudicare se un inquilino appartiene alla categoria dei poveri o dei non poveri, degli abbienti o dei non abbienti, il discorso potrebbe anche essere veramente lungo. Consideriamo, poi, che in questa applicazione rientra anche il tipo di inquilino violento e prepotente, oppure modesto e dignitoso, e v'è anche il caso di chi, avendo uno stipendio fisso di 100 mila lire al mese, in quanto reddito di puro lavoro, è classificato non abbiente, mentre vi può essere un piccolo commerciante o un modesto professionista che guadagna 25 o 30 mila lire non fisse, non controllabili, ed è quindi abbiente. Ma v'è anche il caso della società immobiliare X o Y che ha dei fabbricati al centro della città, dove abitano inquilini che apparentemente non sono poveri o non sono considerati poveri, ed ha quindi la fortuna di godere determinati aumenti, mentre vi è, d'altro lato, il padrone di una casa in periferia per la quale non può malauguratamente nemmeno pagare le imposte che, tante volte, non riesce neppure a mangiare sufficientemente.

Ora qui bisogna renderci conto che, se vogliamo metterci su questa strada, faremo sparire i padroni di casa che non hanno mezzi eccezionali, faremo sparire gente la quale non ha che la propria casa (sovente fatta costruire con i risparmi sudatissimi) e sarà costretta a vendere, come molti stanno facendo, soggiacendo a quella speculazione vergognosa che si sta effettuando da oltre un anno a questa parte, con particolare intensità nel mercato degli immobili. Tanta gente è costretta a svendere la casa che viene acquistata e poi rivenduta da speculatori. Se vogliamo attuare una redistribuzione della proprietà immobiliare, a parte se questo tipo di redistribuzione sia il migliore, è un conto;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

ma se vogliamo invece sistemare un'economia, la strada mi sembra sbagliata.

Comprendo come uscire da questa situazione possa essere difficile; mi rendo conto che questa situazione l'abbiamo subita e che stiamo appunto dibattendoci faticosamente; ma bisogna fare un esame di coscienza per vedere se non sia possibile, con uno sforzo di buona volontà, risolverla questa situazione, portandoci verso una normalizzazione del mercato, anche per dare la sensazione al paese che finalmente poggiamo su una base sicura.

Noi avevamo prima della guerra case per le quali si pagava un affitto di 35 lire al mese, e altre con fitto di 50 o 70 lire, a seconda del tipo della casa e delle comodità da essa offerte. Ora, praticamente, una base di distinzione e di adeguatezza alle condizioni degli inquilini esisteva già allora: mi pare che, esistendo già, non sia necessario accentuarla o crearne artificiosamente altre che possano essere di pregiudizio per l'avvenire.

La base che dobbiamo tener presente è quella del 1939 e, intendiamoci, anche affermarla da un altro punto di vista: gli aumenti che debbono essere stabiliti devono cioè essere ancorati al 1939, e questo per eliminare le sperequazioni che già oggi si sono verificate, e notevoli, fra inquilini di uno stesso stabile. Abbiamo casi nei quali per inquilini nuovi venuti gli affitti sono stati aumentati molto al di sopra di quello che la legge sancirebbe.

Potrei citarvi casi, ma forse ve ne sono di infiniti. Mi limito a citarvi un caso semplicissimo qui in Roma. Nello stesso fabbricato e per quasi identico alloggio un inquilino pagava un fitto di 30.000 mila lire mensili e il padrone di casa per disposizione di legge glielo ha aumentato di 9000 lire al mese, mentre un altro inquilino pagava 3000 lire ed ha avuto 900 lire di aumento. Un terzo inquilino pagava 800 lire al mese (quello era ancora al 1939) ed ha avuto pure l'aumento del 30 per cento, cioè 240 lire.

Ma noi dobbiamo vedere qual'è il risultato che ci prefiggiamo con questi aumenti. Io credo che noi cerchiamo di determinare un orientamento dell'attività privata verso la proprietà immobiliare e difatti i provvedimenti di esenzione fiscale, con altre leggi stabiliti, tendono appunto ad incoraggiare il capitale privato a questo scopo (perché abbiamo bisogno di case e di lavoro), e io credo pure che dovrebbero almeno essere sufficienti a quelle opere di manutenzione ordinaria — se non a quelle di manutenzione straordinaria — il cui differimento crea una situazione

sempre più insostenibile. Sia per la condizione verso la quale è portata la proprietà immobiliare, sia, per dar lavoro a tanti artigiani e piccoli industriali.

Ma non è tutto qui. Vi deve essere anche una giustizia per i padroni di casa, che debbono aver pure il loro reddito, perché, se fino ad oggi circostanze di emergenza hanno indotto a privare i proprietari di case di questo reddito, bisogna almeno gradualmente cercare di riportarci a condizioni obiettive che permettano ai proprietari di poter realizzare nuovamente questo reddito.

Ma v'è altresì la necessità — e badate che è ben importante — di ridurre l'enorme differenza esistente tra fitti vincolati e fitti non vincolati, giacché noi avremo altrimenti dei contrasti stridenti ed insostenibili. Di qui a breve termine, degli impiegati e degli operai andranno ad abitare nelle case che si stanno costruendo o che si ricostruiranno in base al piano Fanfani e alle leggi Tupini, e pagheranno fitti che saranno almeno dieci volte più elevati di quelli applicati per le case a regime vincolato. E notiamo che quelle case nuove sono costruite con economia sovvenzionata.

Ora, se noi consideriamo che l'affitto è una spesa vitale per chi lavora, occorrerà decidere se vogliamo valutare, nel salario o nello stipendio, la spesa per l'affitto bloccato o per quello non bloccato, poiché la differenza non ha soltanto un aspetto psicologico, ma rappresenta un peso economico.

Come la risolveremo? Vogliamo fare una legge che stabilisca di dare uno stipendio od un salario a seconda che si abbia l'alloggio in una casa Fanfani o in una casa privata a regime vincolato?

Voglio credere almeno che in queste case nuove ad economia sovvenzionata non si vorrà fissare un fitto politico che non serva neppure a coprire le spese di amministrazione e cioè con un *deficit* permanente. Credo non lo vorrete neppure voi.

Quindi, anche da questo punto di vista vi è una necessità di graduare nel tempo, con una certa velocità e regolarità, questa ascesa per venire a ridurre i contrasti troppo forti.

Qui, però, nasce un altro problema, che è il punto fondamentale della questione; si dice: applicare un aumento regolare per tutti con una revisione graduale, periodica, costante, va bene; ma occorre anche poter pagare. Cioè, noi veniamo a creare un onere economico sempre più pesante man mano che si procede nel tempo. Come e in qual modo si potrà provvedere a queste esigenze?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

EMANUELLI. Aumentando gli stipendi agli impiegati statali.

QUARELLO. Parleremo anche di questo. Noi abbiamo una certa categoria di persone che si adegueranno senz'altro a questi aumenti e ne abbiamo altre che faranno dei sacrifici e pur si adegueranno; ma abbiamo poi quelle che non possono fare assolutamente niente: non soltanto coloro che guadagnano poco, ma coloro che non guadagnano niente. Non mi dissimulo che la cosa diventa grave perché v'è un articolo della legge che stabilisce essere questa una delle condizioni per cui la proroga non ha più valore e potersi licenziare l'inquilino quando esso diventi inadempiente, cioè non paghi l'affitto. Questo è un problema che deve preoccuparci.

Credo sia appunto per queste preoccupazioni che molti di noi preferiscono procedere su un piano diverso da quello da me sostenuto. Appunto per ciò mi si potrà dire che vi sono emendamenti per differenziare gli aumenti, e di questo parere è la Commissione. Qualcuno mi potrà far vedere anche degli emendamenti preparati per l'esonero totale. E allora, se ci portiamo a questa conclusione, tanto varrebbe dire: non sapendo fare in modo diverso, la risolviamo semplicisticamente: non si tocca l'affitto.

Cioè noi facciamo una cosa magnanima, almeno in apparenza, verso questi poveri o i più poveri, ma, onorevoli colleghi, tutto andrebbe bene se la beneficenza la facessimo noi, con i nostri soldi, e non con quelli di coloro con i nostri soldi, e non con quelli degli altri, che da molti anni la fanno già. Può essere comodo anche se non ha in sé molte probabilità di durare troppo.

Per ovviare in parte all'onere dei proprietari si potrebbe prendere la decisione di esonerarli dalle imposte. Mi pare che un ordine del giorno a questo proposito sia già stato presentato. Anche questa potrebbe essere una soluzione logica, tranne poi ad essere noi illogici, perché domani imprecheremmo contro il Governo che non dà i miliardi per questo o per quello scopo. Mentre tutti siamo o saremmo favorevoli a ridurre le imposte, pretendiamo poi che il Governo dia sempre maggiori denari e mezzi per tutte le iniziative. Comunque anche su questa strada non si fa che rimandare un problema senza risolverlo, col danno sempre maggiore dei più poveri. Se noi crediamo che il problema si debba risolvere, mi pare che la strada dovrebbe essere perfettamente un'altra: quella verso la normalità del mercato e l'adeguamento alla realtà economica. E cioè: stabilire la base dell'affitto su

quanto si pagava nel 1939, e su detta base applicare aumenti percentualmente per tutti uguali, rivedendoli periodicamente; considerata una base, per esempio, di aumento a 4 volte il 1939 per l'anno in corso, stabilire una revisione semestrale che porti a 6, a 8 volte ecc., per modo che si abbia la sensazione che si marci verso la normalizzazione anche se questa sia lunga a raggiungerci.

Contemporaneamente bisogna adeguare la potenzialità economica degli inquilini perché possano far fronte agli aumenti, specie i più diseredati.

Non ritengo vi sia altra strada. E questa si può percorrere.

Per i lavoratori in genere è relativamente facile perché gran parte di essi ha la retribuzione determinata dalla scala mobile e perciò questo adeguamento è aritmetico. Bisogna, però, provvedere per i lavoratori che non hanno una scala mobile e stabilire l'aliquota necessaria per provvedere al pagamento della differenza d'affitto.

E vi sono altri, per esempio, i pensionati, gli assistiti, i sussidiati; vi sono quelli, tra costoro, che sono capi di famiglia e che non potrebbero caricarsi di alcun onere perché non hanno da vivere. Bisogna che noi stabiliamo una indennità mensile fissa a favore di queste categorie, a favore di chi è capo di famiglia, in modo da dar loro la possibilità di pagare questa differenza di affitto.

Sono il primo a comprendere che la questione non è semplice e che inoltre non si può dimenticare la disposizione dell'articolo 81 della Costituzione, il quale stabilisce non potersi prospettare soluzioni che richiedano spese senza indicare entrate adeguate.

Io sapevo benissimo tutto ciò, ma ho voluto presentare egualmente gli emendamenti aggiuntivi, e ne ho fatto un capitolo a parte.

Onorevoli colleghi, sta bene considerare il disposto dell'articolo 81, ma, in un certo qual modo, l'articolo 81 possiamo considerarlo vellevole anche per i cittadini, e non possiamo fare a meno di considerare che v'è chi non ha nulla. Qui non si tratta di imposte. Perché in quel caso chi non ha nulla di fronte al fisco è più forte del re, mi si permetta questa espressione. Non si tratta di gravare su un genere di consumo, il che, per quanto penoso, se l'interesse generale lo richiedesse, si dovrebbe fare. Ma si tratta di affitto, e chi non paga può anche essere sfrattato. E allora bisogna esaminare la possibilità di stabilire dei contributi per consentire a tutti di farvi fronte. La questione è troppo importante, e dobbiamo pure affrontarla e risolverla se

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

vogliamo avviarci a una soluzione che sostanzialmente — ripeto — non è solo quella di aumentare gli affitti ma è quella di dare un alloggio a tutti coloro che ne hanno bisogno, e di darlo in un secondo tempo in maniera adeguata ai bisogni e alle esigenze. Bisogna trovare il modo di portare i fitti a un graduale adeguamento alla loro realtà economica e di adeguare l'economia stessa per consentire ciò. Facciamo questo sforzo. Stiamo discutendo la legge e non la finiremo certamente domani. Mentre si discute, facciamo riunire la Commissione finanze e tesoro, chiediamo l'ausilio di chi può darci i dati, e vediamo la questione, nel suo complesso, quali oneri comporti e cosa sia necessario avere. In sede appropriata vedremo di trovare la soluzione. Non spaventiamoci, non saranno cifre spettacolose, anche se la proposta di aumenti, con la sostituzione dell'articolo 8 che ho sottoposto al vostro esame, stabilisca l'affitto per quest'anno a quattro volte l'anteguerra per giungere poi alla fine del 1951 a 12 volte, cioè a tre volte tanto. Devo dichiarare che queste cifre non contano di per se stesse né mi son fissato su di esse. Quello che conta è graduare l'onere; è il principio di revisione graduale e uguale per tutti, con base 1939.

Questa proposta di esaminare quale sia l'onere per la collettività vale la pena sia fatta. Perché, vedete, onorevoli colleghi, io l'ho sempre sostenuto e lo ripeto nuovamente stasera: la questione degli affitti non è una questione a se stante, né la si doveva affrontare come a se stante; è un problema vasto, che va dalle esenzioni fiscali al credito, dalle costruzioni edilizie ai problemi di tecnica industriale, di commercio estero e interno. È un problema vastissimo che doveva essere affrontato nel suo complesso, non separatamente, come abbiamo fatto, nelle condizioni di resistere a certe posizioni demagogiche e discutere abbiamo fatto, nelle condizioni di dover resistere a certe posizioni demagogiche e discutendo su questioni che non si possono risolvere in questo momento.

A ogni modo, dato che così si è proceduto, cerchiamo almeno di dare a questa legge esiti effettivi e benefici.

Se impostiamo il problema com'io ho detto, a questi si arriverà e mi pare che le spese, cioè l'onere collettivo possa essere limitato, e quindi facilmente affrontabile. Vedremo quale risultato si avrà e se non dovranno tutti, specialmente i lavoratori, ringraziarci.

Con ciò, io non dico che finora non sia stato fatto niente. È mio dovere riconoscere che quache cosa si è fatto, e a dimo-

strarlo stanno i numerosi cantieri di iniziativa privata che si alzano nelle varie città a seguito della legge sull'esenzione venticinquennale.

EMANUELLI. Ma poi vi è il piano Fanfani, e allora fra poco questa legge diverrà inoperante! (*Proteste al centro — Interruzione del deputato Monterisi*).

QUARELLO. Anche le case Fanfani porteranno un contributo e l'inizio è veramente promettente, anche se esse non sono sufficienti ai bisogni del mercato italiano. Vi sono altri problemi da esaminare se vorremo risolvere questo angoscioso problema della casa. Ora, rimandandone ad altro momento l'esame, cerchiamo di dare a questa legge una intonazione che sia pratica, che dia la sensazione che noi abbiamo trovato o scelto una via e che intendiamo seguirla, di dare al paese la sensazione che noi non stiamo vagando un po' qua e un po' là magari con dei palliativi per cercare di venire comunque a una soluzione. Allora in un numero anche breve di anni vedremo che sostanzialmente avremo contribuito efficacemente a migliorare le condizioni di abitabilità nel nostro paese.

Onorevoli colleghi, è con assoluta convinzione della necessità di dare un preciso e chiaro orientamento alla legge che stiamo discutendo, per ottenere appunto quei benefici risultati tanto necessari, che mi sono deciso alla sostituzione dell'articolo 8 ed alla proposta di altri articoli aggiuntivi che sottopongo al vostro esame. Credo che, se vorrete esaminarli e decidervi per questo orientamento, il paese avrà la sensazione che ci siamo messi su una strada buona! (*Applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Adonnino, Tibaldi Chiesa Mary, Cecconi, De Martino, Balduzzi, Mastino, Vigo, Pierantozzi, Mussini e Pecoraro:

« Far precedere l'articolo 8 dal seguente primo comma:

« Sono esenti da ogni vincolo i canoni delle locazioni di cui all'articolo 1 capoverso quinto ».

L'onorevole Adonnino ha facoltà di svolgerlo.

ADONNINO. Questo emendamento ha un carattere semplicemente chiarificatore. Noi, all'articolo 2, ci preoccupammo di chiarire che le locazioni successive al decreto legislativo 27 febbraio 1947 devono essere libere da ogni vincolo e, tutti d'accordo, intendevamo, nel

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

dire « libere da ogni vincolo », libere da ogni vincolo di proroga e libere da ogni vincolo di misura di pigione. E perciò scrivemmo che sono esenti da ogni vincolo i contratti di locazione e sublocazione stipulati dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, salvo, ecc.

Io penso però che la collocazione stessa di questo comma possa dar luogo a dubbi, perché nell'articolo 2 si parla solo di durata di contratto, di proroga o non proroga, per cui, sotto il titolo della proroga delle locazioni, si può intendere che, quando si dice « liberi da ogni vincolo », si intenda liberi dal solo vincolo della proroga e non anche dal vincolo della misura della pigione. Già la Cassazione, pochi mesi addietro, quando si è trattato della stessa questione (benché vigesse una diversa e più specifica formula, che appunto perciò noi, all'articolo 2, abbiamo reso più ampia e comprensiva, e che è in sé chiarissima per quanto qualcuno possa sofisticare sulla sua collocazione), ha ritenuto che quella legge avesse voluto sciogliere i contratti dal vincolo della proroga ma non dal vincolo della misura delle pigioni, e che il vincolo della misura delle pigioni stabilito dal decreto del 1945 fosse ancora operante; tesi che si può dire strana per molti lati, ma che dimostra sempre come bisogna essere chiarissimi in questa materia. E appunto perciò mi preoccupo con questo emendamento di chiarire l'articolo 2, e di ripetere qui dove si parla di misura delle pigioni lo stesso concetto, dicendo: sono esenti da ogni vincolo i canoni delle locazioni di cui al capoverso 5 dell'articolo 2. In sostanza la norma è sempre quella, ma chiariamo che essa, oltre a essere relativa alle proroghe è anche relativa alla misura delle pigioni. Dunque l'emendamento ha carattere di chiarificazione, ma è meglio che quando si fa una legge si eviti la possibilità di controversie e dubbi, specialmente quando dubbi vi sono stati e la Cassazione li ha risolti in maniera non confacente agli intendimenti concordati di noi tutti, in questa Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferrarese ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950 l'aumento non potrà essere superiore del 50 per cento computato sul canone attualmente pagato e risultante dalla applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461 e dell'ultimo aumento del 30 per cento ».

« Sopprimere il secondo comma ».

« Sostituire l'ultimo comma col seguente:

« Dal 1° gennaio 1951 i canoni di fitto potranno essere aumentati ulteriormente e fino ad un massimo di altro 50 per cento, computato sull'ammontare risultante come al secondo comma, escluso il primo aumento fissato nel massimo al 50 per cento ».

FERRARESE. Il primo emendamento da me proposto ritengo sia assorbito dalla nuova proposta formulata dalla maggioranza della Commissione, in quanto che io proponevo che venisse stabilito un aumento del 50 per cento dal 1° gennaio 1950.

Mantengo invece la soppressione del secondo comma, rimasto identico dopo la nuova formulazione, e cioè domando la soppressione della norma che stabilisce che « la misura dell'aumento può giungere sino al cento per cento quando, tenuto anche conto delle caratteristiche e delle condizioni di manutenzione dell'immobile locato, si tratti di inquilino che abbia una posizione economica tale da sopportare il maggiore aumento ». La fame di aumenti che vi è in tutti i nostri locatori, in tutti i proprietari di immobili porterà a questa conseguenza: che l'inquilino riceverà la raccomandata da parte del locatore con la quale si chiederà non il 50 per cento, ma senz'altro il 100 per cento. Perché? se non è facile fare il processo alle casse interne dell'inquilino, quando le pigioni sono state bloccate o hanno subito leggeri aumenti, è naturale, è logico che il proprietario, il quale aspira allo sblocco dei fitti, senz'altro si premurerà di domandare il cento per cento, e ciò quando magari l'immobile sia sprovvisto di quelle comodità che sono oggi consentite nei nuovi alloggi (bagno, riscaldamento, ecc.), ovvero si tratti di una casa vecchia. Quindi domando e insisto per la soppressione di questo comma.

Quanto poi al terzo emendamento, io chiedo che l'aumento per l'anno 1951 sia limitato al 50 per cento non sulla somma che si paga al momento in cui il locatore chiede l'aumento di questo 50 per cento, ma sulla somma iniziale, cioè sulla somma che si paga oggi per l'immobile locato, in modo tale da arrivare al 31 dicembre 1951 con un aumento del cento per cento.

Mi pare possa essere un aumento logico, in quantoché, fatti i debiti raffronti, veniamo a vedere aumentato il canone di fitto prebellico di 8-9 volte, e anche a superare in certi casi le 9 volte e ad arrivare a 10 volte il canone prebellico. Mi sembra che il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

proprietario possa accontentarsi di questo aumento e quindi insisto perché il mio emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Bruno, Bianco e Capalozza:

« Al primo comma, alle parole: del cinquanta per cento, sostituire le seguenti: dal 35 al 50 per cento ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Lo manteniamo, ma rinunziamo a svolgerlo. Si tratta tuttavia di un emendamento subordinato.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Caserta:

« Al secondo comma, alle parole: al 100 per 100, sostituire: 150 per 100 ».

L'onorevole Caserta non è presente.

FUMAGALLI. Lo faccio mio, ma vi rinuncio perché è assorbito dalla nuova formula.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'emendamento degli onorevoli Cerabona, Bianco, Bruno, Miceli, Laconi, D'Agostino, Bellucci, Morano, Nasi e Borellini Gina:

« Al secondo comma, dopo le parole: posizione economica, aggiungere: dedotta da accertamenti definitivi effettuati in via fiscale o da prove certe che dimostrino il reddito dell'inquilino ».

Non essendo presenti i firmatari dell'emendamento, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Segue l'emendamento Rescigno e Quintieri:

« Al secondo comma, in fine, aggiungere le parole: o quando si tratti di canone inferiore a lire mille mensili ».

L'onorevole Rescigno ha facoltà di svolgerlo.

RESCIGNO. Si tratta di un emendamento il quale vuole soddisfare alle esigenze dei più modesti proprietari, perché avviene che chi è proprietario di un appartamento, dal quale ricava diverse migliaia di lire, col 50 per cento di aumento viene a percepire un canone abbastanza rilevante.

Chi, invece, è proprietario di un minuscolo appartamento, dal quale ricava appena 300 lire al mese, con l'aumento del 50 per cento riceverà 450 lire, che non gli bastano nemmeno per pagare le imposte. Centocinquanta lire di aumento non rappresentano

niente anche per l'inquilino più povero; mentre per il proprietario, anch'esso povero, 450 lire non sono sufficienti a coprire, ripeto, le imposte e le spese di manutenzione ordinaria. Propongo perciò che, ove il canone non superi le lire mille mensili, possa raddoppiarsi, e credo che questo emendamento risponda a una elementare giustizia, onde spero che venga accolto.

PRESIDENTE. L'onorevole Adonnino ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

« Al terzo comma, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) quando l'inquilino e la sua famiglia seco lui coabitante, vivendo di reddito di puro lavoro, o di assegno di quiescenza, o risultando non abbienti, sono in condizioni disagiate tali da rendere insopportabile un maggiore aumento ».

ADONNINO. L'emendamento ha lo scopo di migliorare la sistemazione dell'articolo proposto dalla Commissione. Sono considerati tre casi: che l'inquilino viva di reddito di puro lavoro, o viva di assegno di quiescenza, o risulti non abbiente. Per questi tre casi, e come conseguenza di essi, se la famiglia non sia in condizione di sopportare un aumento maggiore del 30 per cento, l'aumento deve limitarsi e non superare tale percentuale.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento Gullo, Capalozza e Silipo:

« Al terzo comma, lettera a), aggiungere: ovvero abbiano gravi carichi di famiglia ».

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA, *Relatore di minoranza*. Questo nostro emendamento aggiuntivo al quarto comma, lettera a) dell'articolo 8 non vuole, in sostanza, che integrare il concetto già contenuto nella norma cui l'emendamento stesso si riferisce; vuole, in sostanza, portare una specie di esemplificazione: aggiungere, cioè, alle persone che vivono di reddito di puro lavoro o di assegno di quiescenza (che sono le persone indicate fra coloro che hanno una posizione economica disagiata e tale da rendere non sopportabile un maggiore aumento) anche quelle persone che abbiano un grave carico di famiglia. Pensiamo che questo emendamento si raccomandi in modo particolare all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Cimenti, Garlato, Burato, Girolami,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

Tomba, Cara, Salvatore, Ermini, Pacati, Coppi Alessandro e Saggin:

« Al terzo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera a-bis):

a-bis) quando si tratti di famiglia avente 5 o più figli a carico, il cui reddito complessivo non superi l'importo di lire 300.000 per ciascuna unità familiare a carico ».

L'onorevole Cimenti ha facoltà di svolgerlo.

CIMENTI. Richiamo l'attenzione e la considerazione dei colleghi sul comma aggiuntivo che, a nome anche di altri onorevoli deputati, ho l'onore di presentare e che è indubbiamente più chiaro e più specifico di quello presentato dagli onorevoli Gullo e Capalozza. Con esso noi intendiamo venire incontro alle vere necessità delle famiglie numerose, la cui croce — in materia di abitazione — è a tutti nota, non soltanto per la difficoltà di trovare i locali o per la ristrettezza dei medesimi, a tutto danno dell'igiene e della moralità, ma altresì per le tristi condizioni finanziarie nelle quali versano la gran parte di queste famiglie.

Noi riteniamo doveroso aggiungere a quelle categorie socialmente meritevoli di aiuto e di assistenza, e che pertanto devono avere la considerazione del legislatore, anche le famiglie che hanno numerosi bambini o altri congiunti a carico, le quali sono purtroppo famiglie di lavoratori, di impiegati e di professionisti: di gente che ha redditi limitati, forse appena sufficienti a tirare innanzi magramente la vita. Chiedere pertanto l'estensione, a questi disgraziati, delle facilitazioni di cui al comma a) dell'articolo 8, ci sembra cosa che risponda a criteri di somma giustizia; giustizia anche secondo il famoso articolo 31 della Costituzione, che noi siamo obbligati a trasferire nella legislazione se non vogliamo che rimangano lettera morta le norme costituzionali del nostro paese.

Onorevoli colleghi, vi prego di tener conto di quale aggravio costituiscano 10 o 12 figli per un capo famiglia, anche se questi è un operaio che guadagni 1000 o 2000 lire al giorno od un impiegato con 50-60 mila lire di stipendio al mese.

Rivolgo preghiera al collega Capalozza di voler rinunciare al suo emendamento e di voler aderire al mio che è più specifico, più chiaro e più comprensivo.

Non abbiamo inteso estendere il beneficio alle famiglie numerose che hanno vistosi redditi o comunque mezzi sufficienti per vivere. Ponendo un limite di lire 300.000 di reddito

per componente a carico, intendiamo venire incontro, sul piede di una giusta gradualità, alle varie esigenze di coloro che, avendo avuto la benedizione di Dio sul loro focolare, meritano oggi, secondo l'articolo 31 della Costituzione, il particolare riguardo degli uomini e specialmente dei legislatori.

PRESIDENTE. L'onorevole Monterisi ha facoltà di svolgere il seguente emendamento.

« Al quarto comma, alle parole: 8 settembre 1943, sostituire: 30 giugno 1945 ».

MONTERISI. Ho ritenuto di proporre lo spostamento della data dall'8 settembre 1943 al 30 giugno 1945, perché il comma in questione presuppone che nel 1943 vi fosse già una svalutazione della lira; viceversa, nel 1943 questa svalutazione non vi era ancora; le locazioni erano ancora quotate; il rialzo delle pigioni nel 1943 effettivamente non si è avuto; il processo inflazionistico era appena incipiente, anzi potremmo dire che non esisteva affatto. Basta guardare i contratti di vendita e di acquisto di case e terreni per convincersene. Il 1943 fu il momento in cui l'esercito alleato arrivò appena nel meridione, non dimentichiamolo. L'8 settembre 1943 l'esercito alleato occupò Barletta, mia città natale, e a Roma si stava ancora nelle condizioni...

PRETI. Vi era una circolazione cinque volte superiore.

MONTERISI. Assolutamente no.

EMANUELLI. Ella ha avuto il torto di non essere a Roma in quel periodo. Basti pensare che per comperare un chilo di patate ci voleva un pozzo di quattrini!

MONTERISI. Se i colleghi hanno un po' di pazienza, lo dimostrerò con dati statistici, tanto è vero che nello stesso giugno del 1945 il processo inflazionistico non era ancora tanto avanzato.

Nel 1943 vi era ancora il blocco generico fascista per infrenare i prezzi. Ricordo che a Milano fu attaccato al muro un manifesto che metteva alla gogna dei proprietari di case che avevano stabilito un aumento tale che oggi non avremmo neanche il coraggio di considerare come un aumento da reprimere. Eppure le fotografie di questi padroni di casa furono affisse a Milano e additate al pubblico disprezzo. Ciò dimostra che i prezzi non erano ancora elevati.

EMANUELLI. Quella era repubblica sociale!

MONTERISI. Non so cosa avessero fatto quei soggetti; le fotografie comunque furono affisse al muro.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

EMANUELLI. I proprietari venivano messi al muro in fotografia, i partigiani in persona.

MONTERISI. Onorevole collega, è un paragone che in questo momento non calza. Stiamo parlando di affitti e di inflazione e non di partigiani. D'accordo sul fatto che i partigiani venissero messi al muro, ma questo non c'entra in questo momento.

EMANUELLI. Era un'idea.

MONTERISI. A ogni modo vi preciso che l'ufficio economico sindacale della camera del lavoro ammetteva che il prezzo-base di una famiglia tipo di cinque persone fosse nel novembre del 1943 di 805 lire e nel febbraio del 1945 di 2750.

PRETI. Dove?

MONTERISI. Nelle grandi città.

PRETI. Ma le camere del lavoro non esistevano!

MONTERISI. Ciò ch'ella dice ha un senso puramente politico e non economico.

Se vogliamo fare della demagogia, padronissimi di farla e di non aumentare i prezzi delle case, ma noi arriveremo alla conclusione che case non se ne fabbricheranno più. Non so se ciò rientri nel vostro programma; può darsi.

Sta di fatto che alla data cui questo comma si riferisce il processo inflazionistico non era ancora in atto. Riferendoci a un principio di giustizia, possiamo spostare la data della riduzione al 10 per cento a un'epoca più recente, la quale tenga conto effettivamente di quando la lira, essendo già inflazionata, diede luogo a fitti eccessivamente alti per cui non erano sopportabili i previsti aumenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Adonnino ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

« Al quarto comma, alle parole: 8 settembre 1943, sostituire: 1° novembre 1945 ».

ADONNINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Segue l'emendamento dell'onorevole Mannironi:

« Alla lettera a) del terzo comma, aggiungere le parole seguenti: e quando l'aumento del 50 per cento incidesse oltre il 5 per cento sul reddito dell'inquilino ».

L'onorevole Mannironi ha facoltà di svolgerlo.

MANNIRONI. Aggiungo a questo emendamento le parole « e dei familiari conviventi ».

Questa è un'aggiunta che io ritengo necessario ed opportuno introdurre, in questo momento, per una maggiore chiarezza del pensiero espresso nell'emendamento stesso. Alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 8

è detto: « La misura dell'aumento è ridotta sino ad un minimo del 30 per cento, ecc. ». Ora, a me pare che col mio emendamento aggiuntivo si precisi meglio la posizione e la condizione di quegli inquilini i quali vanno a beneficiare di questi minori aumenti; esso dovrebbe soprattutto servire di guida e di norma nei casi in cui sorgano delle contestazioni che siano eventualmente portate davanti al magistrato. Il giudice, se sarà accolto il mio emendamento, avrà, come dicevo, un punto più preciso di orientamento in base al quale potrà facilmente decidere. Ho voluto fissare in cifre quello che potrà essere il grado ultimo di sopportabilità, da parte dell'inquilino, della percentuale di aumento che gli si richiede, e il limite massimo entro cui si potrà incidere sul reddito di puro lavoro e sullo stipendio o pensione di cui l'inquilino gode. Ho ritenuto che la spesa per il fitto, in ogni caso, non dovrebbe superare mai il 5 per cento del reddito dell'inquilino e dei suoi familiari conviventi. Quando la pretesa del locatore dovesse superare questa percentuale rispetto al reddito dell'inquilino, allora l'aliquota dell'aumento del 50 per cento non dovrebbe essere più mantenuta e dovrebbe essere ridotta al 30 per cento previsto dal terzo comma dell'articolo 8 del progetto.

Fissando tale limite massimo di incidenza sul reddito, si eviterà che le varie sezioni specializzate, usando di un potere discrezionale troppo lato per la genericità della norma proposta, diano giudizi troppo diversi e contraddittori.

Vorrei ricordare, onorevoli colleghi, che, in base ad accertamenti fatti da organi economici, anche prima della guerra si ritenne che la spesa del fitto rappresentasse il 16 per cento del reddito: se per certe categorie meritevoli oggi essa viene ridotta al cinque per cento, si sarà andati incontro a esigenze sociali e di giustizia non trascurabili.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento dell'onorevole Caserta:

« Aggiungere il seguente ultimo comma:

Nessun aumento è dovuto per gli immobili locali per la prima volta dopo il 1° gennaio 1947 ».

Poiché non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Segue l'emendamento degli onorevoli Almirante, Michelini e Roberti:

« Aggiungere il seguente ultimo comma:

Nessun aumento potrà comunque applicarsi ai canoni delle locazioni, quando l'in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

quilino appartenga ad una delle seguenti categorie e sia sprovvisto di altri redditi e beni di fortuna:

- a) dipendenti statali;
- b) pensionati civili e militari dello Stato e pensionati dell'I.N.P.S.;
- c) assistiti dall'E.C.A.;
- d) profughi ».

Poiché non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato ad illustrarlo.

L'onorevole Gorini ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

« Aggiungere il seguente ultimo comma:

« Dagli aumenti sui canoni di locazione apportati dal presente articolo, nonché dalle altre leggi posteriori a quella del 12 ottobre 1945, n. 669, è esclusa la parte di canone corrispondente all'aumento previsto dall'articolo 10 della precitata legge 12 ottobre 1945 e dovuto per interessi sulle somme spese dal locatore in opere importanti ed improrogabili di riparazione o di riattamento all'immobile locato ».

GORINI. Gli articoli 8 e 10 della legge 12 ottobre 1945, n. 679 stabiliscono che, quando all'immobile sono apportate importanti e improrogabili opere di riparazione, il locatore ha il diritto di aumentare i canoni di fitto in modo da garantirsi un interesse non inferiore al 2 per cento del capitale impiegato nelle riparazioni. L'articolo 4 della legge 22 febbraio 1947, n. 39, stabilisce che gli aumenti dei canoni decretati dalla legge stessa sono imputati ai canoni di locazione risultanti dall'applicazione del decreto 12 ottobre 1945, n. 679, senza peraltro discriminare gli aumenti per canoni di affitto vero e proprio dagli aumenti per l'interesse sul capitale impiegato per il restauro dell'immobile.

Nello stesso senso, egregi colleghi, dispongono l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1947, n. 1471 e l'articolo 2 della legge 30 dicembre 1948, n. 1411 statuenti aumenti in materia di canoni di affitto, senza peraltro portare alcuna discriminazione chiarificatrice. Pertanto oggi, applicando gli aumenti previsti dalla legge che si sta discutendo, determineremo un aumento d'interessi (per quel capitale impiegato dai proprietari nel restauro dell'immobile danneggiato dalla guerra o da qualsiasi altro evento) così elevato da superare indubbiamente il 20 o il 30 per cento: perché i proprietari i quali hanno impiegato capitali per il restauro dell'immobile danneggiato non si sono accontentati dell'interesse

del 2 per cento previsto come minimo dalla legge, ma in genere — e di regola — hanno sempre applicato il 6 per cento.

Se nell'attuale legge non facessimo la discriminazione tra il canone di affitto vero e proprio e la quota dovuta per interessi, che io mi sono permesso di proporre col mio emendamento, indubbiamente ci troveremmo di fronte a questo grave inconveniente: che l'interesse sul capitale adoperato per la restaurazione dell'immobile potrebbe ascendere, come dicevo, al 20-30 per cento, il che sarebbe una vera ingiustizia.

Confido pertanto che la Camera accolga la mia proposta.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i risultati della inchiesta eseguita presso l'ufficio del Genio civile di Lecce sin dall'aprile-maggio 1949 e quali provvedimenti intenda adottare.

« GUADALUPI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per sapere se, dato che il personale della disciolta Milmar non venne compreso nel Corpo reale artiglieria marina come disposto dal decreto 2 marzo 1944, n. 81, e non percepì il trattamento di quiescenza ad esso spettante, il Ministero non intenda adottare provvedimenti al fine della riassunzione del detto personale in servizio permanente effettivo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« MARTINO GAETANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere se non ravvisi l'opportunità di disporre che i treni rapidi transitanti sulla Roma-Napoli effettuino servizio viaggiatori da e per la stazione di Formia.

« Gli interroganti si permettono far notare che tale servizio, mentre non apporterebbe alcun ritardo all'attuale orario, perché sta di fatto che tutti i rapidi transitanti per Formia effettuano la cosiddetta fermata di servizio o simbolica prevista nella percorrenza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

orario con due minuti di perdita di tempo, apporterebbe invece un enorme beneficio sia ai cittadini di Formia, sia ai numerosissimi turisti che, specie in periodo estivo, affollano la incantevole cittadina tirrenica e sia alla Amministrazione la quale, senza alcun danno, verrebbe invece a percepire l'utile derivantegli dal compenso per supplemento rapido. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

« LEONETTI, NOTARIANNI, DE MARTINO FRANCESCO, AMATUCCI, RICCIO, CASERTA, FIRRAO, LEONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se non ritengano opportuno di disporre che non solo nelle città capoluogo di provincia, ma in tutte le città con popolazione superiore ai trentacinque mila abitanti, anche se non capoluogo di provincia, venga sottoposta al preventivo giudizio di opportunità della speciale Commissione composta dal rappresentante del questore, dal prefetto e dal sindaco, la esecuzione degli sfratti da immobili urbani. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

« CAPALOZZA, SACCENTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere perché non è stato ancora provveduto, ad oltre un anno e mezzo di distanza dal licenziamento, alla liquidazione delle indennità spettanti in dipendenza del cessato rapporto d'impiego ad una ventina circa di impiegati avventizi licenziati dall'U.P.S.E.A. di Udine; e se non creda opportuno e doveroso disporre perché tale liquidazione, che è di diritto, venga fatta senza ulteriore ritardo. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« ZANFAGNINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali siano — allo stato attuale — le possibilità di emigrazione in Australia di nostri lavoratori e quali prospettive si abbiano per l'avvenire. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« MAROTTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non intendano intervenire efficacemente presso la direzione della

Celdit di Cuneo (stabilimento di cellulosa) affinché con sollecitudine installi gli apparecchi tecnici atti ad eliminare gli inconvenienti che derivano dallo scarico dei residuati di cellulosa nei fiumi Stura e Tanaro, residuati che, oltre a rovinare il patrimonio ittico fluviale e l'agricoltura ed essere di pericolo per la salute dei cittadini, sono stati la causa della rovina di una numerosa categoria di pescatori di professione.

« Si segnala l'urgenza dell'intervento del Governo. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

« BIMA, FERRARIS, CAGNASSO, SABATINI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per indurre la direzione dell'Italcementi di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) ad installare sollecitamente gli apparecchi tecnici necessari per por fine all'inconveniente da lungo tempo lamentato conseguente al pulviscolo promanante dallo stabilimento suddetto che, spandendosi sull'abitato e sulle circostanti campagne, costituisce un pericolo alla salute degli abitanti della città e degli operai addetti ai lavori dello stabilimento, oltre che essere di nocimento all'agricoltura.

« Si segnala l'urgenza dell'intervento del Governo, onde por termine alle lamentele di cui un'eco si è avuta anche sui giornali della Capitale. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

« BIMA, FERRARIS, CAGNASSO, SABATINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere se non creda opportuno anticipare al 1° gennaio 1950 il pagamento delle polizze, rilasciate ai combattenti della guerra 1915-18, con scadenza 29 giugno 1950, praticando così ai 400 mila combattenti intestatari lo stesso trattamento praticato ai 2.350.000 di altri combattenti le cui polizze, pur scadendo il 1° gennaio 1948, furono ammesse al pagamento a partire dal 1° maggio 1947 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 aprile 1947, n. 397). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

« MORELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per sapere se, tenuta presente la situazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1949

estremamente grave in cui versa il Friuli, recentemente rappresentata dai parlamentari friulani all'onorevole Presidente del Consiglio, non ritengano di provvedere con estrema urgenza:

1°) all'attivazione dei 41 cantieri di rimboschimento previsti per il Friuli nella nota legge Fanfani (Ministero del lavoro e previdenza sociale);

2°) al finanziamento dei 7 vivai forestali esistenti in provincia di Udine, indispensabili ad alimentare l'opera di rimboschimento, e delle opere di sistemazione e manutenzione dei bacini montani (Ministero dell'agricoltura e delle foreste);

3°) al finanziamento dei progetti di lavori pubblici interessanti il Friuli presentati al magistrato alle acque di Venezia per danni di guerra ad opere pubbliche ed opere straordinarie, in misura maggiore di quanto non abbia potuto fare il magistrato stesso. (Ministero dei lavori pubblici). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« ZANFAGNINI ».

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni testé lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno, trasmettendosi ai ministri competenti le altre interrogazioni, per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 0,10 di sabato 23 luglio 1949.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10:

1. — *Discussione della proposta di legge:*

Senatore SALOMONE ed altri: Delega al Presidente della Repubblica per concedere amnistia e indulto per i reati elettorali nelle elezioni politiche del 18 aprile 1948. (*Approvata dal Senato*). (434). — *Relatore Amatucci.*

2. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

LUCIFREDI ed altri: Proroga del termine per l'effettuazione delle elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali. (699). — *Relatori: Lucifredi, per la maggioranza; e Corona Achille, di minoranza.*

Alle ore 17:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni per le locazioni e sub-locazioni di immobili urbani e l'incremento delle costruzioni edilizie. (105). — *Relatori: Rocchetti e Artale, per la maggioranza; Capalozza e Ferrandi, di minoranza.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO